

Assicurazione R.C. Auto, con opzione Box

Autovetture

Documento informativo precontrattuale dei contratti assicurativi R.C. auto (DIP R.C. Auto)

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Protezione Guida

Aggiornamento a febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nel DIP Aggiuntivo.

Che tipo di assicurazione è?

Protezione Guida è una soluzione assicurativa multirischio che prevede la copertura dei danni causati dal Veicolo assicurato durante la circolazione; prevede, inoltre, coperture aggiuntive facoltative in base alla scelta dal cliente, mirate alla protezione dei danni subiti dal Veicolo e dal conducente. La polizza può essere acquistata con l'Opzione Black Box che prevede l'installazione di un dispositivo per rilevare i dati sullo Stile di guida e l'utilizzo del Veicolo. L'Opzione Black Box dà diritto ad uno sconto sul Prezzo e ad alcune prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile:
 - ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del Veicolo assicurato
 - ✓ Ricorso Terzi da incendio per danni provocati a cose di terzi dall'incendio o scoppio del veicolo non conseguente a circolazione
- ✓ Assistenza:
 - ✓ per soccorso stradale e traino, invio di un'officina mobile, recupero veicolo fuori strada, messa a disposizione di un'auto sostitutiva e accompagnamento in taxi, invio ricambi all'estero, custodia e recupero all'estero
 - Assistenza Green: con prestazioni di assistenza dedicate a veicoli elettrici e ibridi
- ✓ Tutela legale:
 - ✓ copertura delle spese legali e peritali per la tutela dei propri diritti dell'assicurato, sia in sede stragiudiziale sia giudiziale per le controversie derivanti da incidenti stradali: ad esempio Azione in sede civile, Difesa in sede penale e Ricorsi e/o opposizioni
- ✓ Infortuni conducente (decesso, invalidità permanente):
 - ✓ Infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato in conseguenza di un sinistro da circolazione
 - Infortuni in mobilità subiti dal Contraente/Intestatario del veicolo (con estensione al nucleo familiare e indennizzo fino ad un massimo di 5 persone) subiti in qualità di trasportato su mezzi pubblici e alla guida di veicoli in sharing (compreso il noleggio a breve termine); sono compresi i mezzi non soggetti ad obbligo di assicurazione (es. bicicletta o monopattino)

continua...



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità Civile: non sono coperti:
 - ✗ il conducente
 - ✗ i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree aeroportuali
 - ✗ i danni causati a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto
 - ✗ i danni causati a oggetti del proprietario o del suo nucleo familiare, inclusi i soci a responsabilità limitata ove l'Assicurato sia una Società
- ✗ Assistenza: non sono coperti i costi dei pezzi di ricambio
- ✗ Tutela legale: non sono coperti:
 - ✗ Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

CAA_PGA.DIP_202602



Che cosa è assicurato?

... continuazione

- ✓ Cristalli: Riparazione o sostituzione del parabrezza presso un centro specializzato, in caso di danni irreversibili per cause accidentali
- ✓ Garanzie complementari: pacchetto di garanzie quali RC per danni causati dai trasportati, rinuncia rivalsa per guida figli minori, annullamento evoluzione malus, danni da collisione con veicolo non assicurato, kasko pneumatici
- ✓ Incendio e Furto (le garanzie Incendio e Furto non sono separabili):
 - ✓ Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio, scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas), fulmine
 - ✓ Danni al veicolo derivanti da furto, tentato furto o rapina, totale o parziale: sono compresi i danni al veicolo a seguito di furto, tentato furto o rapina, di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo stesso
- ✓ Eventi naturali: per proteggere l'auto dai danni provocati dagli eventi atmosferici
- ✓ Eventi Speciali (Atti Vandalici e Eventi Sociopolitici): per offrire la protezione del veicolo in conseguenza di atti di vandalismo e di tumulti popolari, scioperi, ecc.
- ✓ Kasko Collisione e Kasko Totale: danni subiti dal veicolo in caso di collisione da circolazione tra veicoli e, per la Totale, anche da urto, ribaltamento, uscita di strada



Ci sono limiti di copertura?

! Responsabilità civile: sono esclusi i danni causati:

- ! dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- ! da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! da Veicolo adibito a scuola guida guidato dall'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ! da Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
- ! nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! in caso di dolo del Conducente, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ! da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei casi di esclusione sopra esposti, la Compagnia potrà esercitare la Rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato per le intere somme pagate.

! Assistenza:

- ! Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza
- ! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della Polizza è di 60 giorni;
- ! Le prestazioni di assistenza non sono previste per: - eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo, guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi; - in occasione di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo; - dolo o colpa grave dell'Assicurato; - mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice, o immobilizzi causati da difetti di fabbricazione, con richiamo della casa costruttrice, o causati da operazione di manutenzione; - conduzione/uso improprio del veicolo (trasporto di sostanze pericolose, partecipazione a gare e relative prove) o da persona non autorizzata o sotto l'effetto di psicofarmaci o stupefacenti o in stato di ebbrezza; - eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; - interventi non preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, salvo i casi di forza maggiore;

! Tutela legale: La Compagnia esclude dall'assicurazione o presenta limitazioni:

- ! quando per il Veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- ! quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- ! nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada: art. 186 e 187 (guida sotto effetto di alcool e stupefacenti), art. 189 (obbligo di fermarsi, omissione di soccorso, rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e comportamento in caso d'incidente);
- ! per controversie nei confronti della Compagnia di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;

continua...



Ci sono limiti di copertura?

... continuazione

! **Infortunati del conducente e Infortunati in mobilità:**

- ! verificatisi con Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, nonché durante la partecipazione a gare e relative prove, nonché per l'utilizzo del Veicolo in difformità alle norme vigenti;
 - ! nel caso di Sinistro avvenuto con veicoli circolanti non soggetti alla RC obbligatoria, nonché non supportato da verbale delle Autorità intervenute;
 - ! in caso di dolo, svolgimento di attività illecite, stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti del Conducente;
 - ! in caso di infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche non resi necessari da infortunio nella circolazione;
- Per la sola garanzia Infortunati in mobilità non è assicurato il conducente di monopattino in caso di sinistro avvenuto contro un veicolo non circolante e non sono coperti i danni oltre i 5 individui che compongono il nucleo familiare.

! **Black Box:**

- ! In caso di mancata installazione del dispositivo black-box sono previste franchigie e penali.
- ! Per ulteriori limiti, si rimanda al DIPA.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante, ad eccezione di quanto riportato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Ungheria e della Svizzera.
- ✓ La tua assicurazione è valida anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
- **Opzione Black Box:** In caso di Opzione Black Box devi procedere all'**installazione e attivazione della Black Box entro 25 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione**. In caso di **guasto o malfunzionamento** della Black Box, devi contattare il Centro di installazione indicato da Octo Telematics Srl per fissare un appuntamento per la revisione della Black Box entro 25 giorni di calendario dalla data di ricezione del messaggio da parte di Octo Telematics Srl. In caso di sostituzione del Veicolo assicurato, devi contattare il Centro di installazione per fissare l'attività di disinstallazione; se viene concluso un nuovo contratto, devi contattare lo stesso Centro di installazione per fissare l'attività di reinstallazione ed attivazione della Black Box disinstallata dal Veicolo precedente, che devono avvenire entro 25 giorni di calendario dalla Data di Decorrenza.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo, altrimenti denominato premio, può essere pagato mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge, o carta di credito se la copertura è acquistata online.

Il Prezzo può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza Protezione Guida ha durata annuale.

L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il prezzo o la rata di prezzo siano stati pagati. La copertura assicurativa si conclude alle ore 24:00 del giorno scadenza indicato in polizza. La sola copertura assicurativa RCA rimane operante sino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del contratto indicato in polizza.

In caso di mancato pagamento delle rate di prezzo successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Assicurazione R.C. Auto

AUTOVETTURE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: "Protezione Guida"

Il presente DIP Aggiuntivo R.C.A. è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP R.C. Auto), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – Email: info@ca-assicurazioni.it; PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. L'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il veicolo può provocare a terzi, è previsto dalla legge con un minimo per sinistro di:

- euro 6.450.000 per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime;
- euro 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Può essere concordato con la Compagnia un massimale più elevato di quelli minimi previsti dalla legge, accettando di pagare un premio aggiuntivo.

Per la garanzia Ricorso Terzi da Incendio il massimale è pari a euro 100.000.

Nel caso in cui il Cliente scegliesse l'installazione di un dispositivo elettronico (Black Box) sul veicolo, oltre alla disponibilità di servizi dedicati, avrà diritto a una riduzione del premio RCA.

La guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente nel rispetto delle norme di legge (Guida Libera); in caso di conduzione del veicolo da parte del solo proprietario e/o conducenti con almeno 26 anni di età (Guida Esperta) è prevista una riduzione di premio RCA.

In caso di presenza di Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello evoluto sono previste riduzioni di premio RCA.

L'assicurazione si intende estesa ai danni causati dalla presenza, se installato ed omologato, del gancio traino; sono altresì coperti i danni provocati dal traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote (destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili) e dal traino di rimorchio se il Veicolo ne risulta adibito e omologato in base alla carta di circolazione.

Il prodotto prevede oltre alla copertura Responsabilità Civile Auto, le seguenti Coperture Aggiuntive, acquistabili mediante pagamento di un premio aggiuntivo:

- Assistenza (obbligatoria in caso di black box), per cui è disponibile anche l'estensione Assistenza Green;
- Infortuni del conducente, per cui è disponibile anche l'estensione Infortuni in mobilità;
- Incendio e Furto;
- Cristalli;
- Eventi Speciali (Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici) ed Eventi Naturali;
- Kasko Collisione o Kasko Totale;
- Garanzie Complementari;
- Tutela Legale.

CAA_PGA_DIPAoo_202602

Sono inoltre previsti i seguenti pacchetti di garanzie che danno diritto a uno sconto sul prezzo:

- Pacchetto Veicolo: garanzie Furto e Incendio + Cristalli: sconto del 5%;
- Pacchetto Persona: garanzie Infortuni del conducente + Assistenza + Tutela legale: sconto del 5%;

Il Pacchetto Eventi è costituito dalle garanzie Eventi Naturali + Eventi Speciali e non dà diritto a sconti.

Sono previsti degli sconti nel caso in cui venga acquistata una combinazione di pacchetti:

- Pacchetto Veicolo + Pacchetto Eventi: sconto del 5%;
- Pacchetto Eventi + Pacchetto Persona: sconto del 5%;
- Pacchetto Veicolo + Pacchetto Persona: sconto del 9%;
- Pacchetto Veicolo + Pacchetto Eventi + Pacchetto Persona: sconto del 13%.

È prevista la possibilità di sospendere il contratto, secondo quanto previsto dalla normativa.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non è assicurato il rischio statico per l'eventuale rimorchio targato, per il quale deve essere stipulata polizza separata. Fermo quanto sopra, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente quanto segue:

Garanzia Incendio e Furto: la garanzia non opera in caso di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Garanzia infortuni del conducente: la garanzia non opera (i) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti; (ii) nel caso in cui il Sinistro non sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute; (iii) se il conducente del Veicolo è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi; (iv) per gli Infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ebbrezza o ubriachezza; (v) per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; (vi) per gli Infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; (vii) per gli Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X); (viii) avvenuti durante lo svolgimento di attività illecite.

Garanzia Assistenza: le prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da (i) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo; (ii) circolazione del Veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); (iii) qualora il mezzo non sia assicurato; (iv) appropriazione indebita.

La Compagnia non riconosce e non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

La compagnia non si assume la responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Garanzia Cristalli: sono esclusi i danni (i) a fanali anteriori e posteriori, specchi retrovisori esterni e interni e frecce; (ii) avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli o ribaltamento del Veicolo; (iii) dovuti a rigature, segnature e simili; (iv) conseguenti ad eventi naturali, atti vandalici, furto e rapina consumati o tentati.

Garanzia Kasko Collisioni o Kasko Totale: la garanzia non opera per i danni (i) avvenuti durante la circolazione al di fuori dell'appropriata sede stradale; (ii) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo; (iii) agli apparecchi o accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo; (iv) subiti dal Veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza (se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge) o ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento; (v) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite; (vi) subiti dal Veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Garanzie Complementari: Kasko pneumatici: la polizza non copre (i) Furto, tentativo di Furto, Incendio, Vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare; (ii) danni subiti da altri componenti del Veicolo; (iii) danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza; (iv) danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione; (v) danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del Veicolo; (vi) in termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dall'Assicurato; (vii) danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale; (viii) costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del Veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia; (ix) danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone; (x) spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico; (xi) fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione; (xii) campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione; (xiii) pneumatici rigenerati o ricostruiti; (xiv) pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato; (xv) pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del sinistro; (xvi) pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino); (xvii) pneumatici non omologati

per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del Sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante dei pneumatici; (xvii) pneumatici montati su un Veicolo diverso da quello menzionato nel contratto (Veicolo); (xviii) spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati; (xix) foratura intervenuta dopo un Incidente della circolazione; (xx) danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi; (xxi) danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici; (xxii) danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni; (xxiii) danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile; (xxiv) usura; (xxv) montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante; (xxvi) componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti); (xxvii) danni causati da vizi nascosti; (xxviii) danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

Garanzia Tutela legale: la garanzia non opera (i) per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; (ii) quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore (iii) in genere, per ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte.

Sono inoltre sempre escluse le spese relative a controversie (i) derivanti da fatto doloso delle persone Assicurate; (ii) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo, ad eccezione della difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali se non causati nella violazione delle previsioni del Codice della Strada; (iii) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa; (iv) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni a motore o aeromobili; (v) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; (vi) per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; (vii) derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della procedura di Risarcimento Diretto; (viii) che hanno per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; (ix) con un valore in lite inferiore a euro 250,00; (x) relative al recupero crediti; (xi) in genere, ogni controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati.

Franchigie e Scoperti: per la garanzia Furto rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10%; è prevista una maggiorazione di 10 punti percentuali se il localizzatore satellitare dichiarato nel Modulo di Polizza che ha concorso alla determinazione del Prezzo, risulta assente, disattivate o non funzionante, al momento del Sinistro.

Per la garanzia Infortuni del conducente è prevista una Franchigia assoluta di 3 punti percentuali in caso di Invalidità Permanente.

Per la garanzia Cristalli è prevista una Franchigia di euro 150 per evento, salvo il caso di riparazione presso la rete convenzionata.

Per le Garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali (Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici), Eventi Naturali, Kasko Collisione, Kasko Totale, in caso di Sinistro, la Compagnia paga l'Indennizzo nel limite del capitale assicurato, per evento e per anno assicurativo e fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo, tutti indicati nel Modulo di Polizza. Se per la riparazione viene utilizzata la Rete Convenzionata, non verrà applicata alcuna Franchigia o Scoperto.

Periodo di Carenza: non sono previsti periodi di carenza.

Rivalsa della Compagnia: limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o Ubriachezza, la Compagnia di assicurazione eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 5.000; la Compagnia rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge.

Per il livello "Guida Esperta", in caso di sinistro e mancato rispetto delle condizioni previste, è prevista l'azione di rivalsa della Compagnia fino a euro 1.500.

Nel caso di assenza delle dotazioni ADAS, qualora dichiarate, è prevista l'azione di rivalsa della Compagnia fino a euro 1.500.

In tutti gli altri casi, la Compagnia di assicurazione eserciterà la rivalsa per le intere somme pagate.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, (persone fisiche e giuridiche). Nel caso di persone fisiche: (i) con età superiore o uguale a 18 anni; (ii) che desiderano tutelarsi dai rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi o da eventi imprevisi, derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario è calcolata sul premio netto e pari a:

- per la garanzia di RCA l'8,5%;
- per la garanzia di Assistenza il 25%;
- per la garanzia di Tutela Legale il 15%;
- per tutte le altre garanzie CVT il 12%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it, pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it. Fax: 02 88 21 83 313.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto

	a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Se il reclamo non andasse a buon fine, per le controversie di valore fino ad euro 15.000,00, il consumatore ha la possibilità di contattare una delle associazioni dei consumatori aderenti all'accordo ANIA/Consumatori e utilizzare la procedura di conciliazione r.c. auto.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la Copertura Aggiuntiva infortuni del conducente, in caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere ad una valutazione collegiale effettuata da tre medici, nominati dalle parti. In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere per la Copertura Aggiuntiva Incendio e Furto, Cristalli, Kasko Collisione e Kasko Totale, Garanzie Complementari, Eventi Naturali ed Eventi Speciali ad una valutazione collegiale effettuata da tre periti, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risultano le seguenti: - 10,00% per la garanzia assistenza; - dal 9% al 16% in base alle determinazioni della Provincia dove ha sede il Pubblico Registro Automobilistico in cui è iscritto il veicolo, per la garanzia responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. All'imposta così calcolata va aggiunto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura di un ulteriore 10,50% del premio; - 2,5% per la garanzia infortuni; - 12,50% per la garanzia tutela legale. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio", "responsabilità civile diversi" e "auto rischi diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni (www.ca-assicurazioni.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o

	all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



Protezione Guida

Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

1. Quadro generale

pag. 11

C - Oggetto

2. Responsabilità Civile Auto

pag. 13

3. Assistenza

pag. 33

4. Infortuni del conducente

pag. 40

5. Incendio

pag. 43

6. Furto

pag. 44

7. Cristalli

pag. 45

8. Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

pag. 45

9. Eventi Naturali

pag. 47

10. Kasko Collisione

pag. 48

11. Kasko Totale

pag. 48

12. Garanzie Complementari

pag. 49

13. Tutela Legale

pag. 52

D - Il Contratto dalla A alla Z

14. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato	pag. 55
15. Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo	pag. 55
16. Determinazione del Prezzo	pag. 56
17. Adeguamento Valore del Veicolo	pag. 56
18. Durata e Rinnovo del Contratto	pag. 57
19. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza	pag. 57
20. Risoluzione del Contratto	pag. 57
21. Trasferimento della proprietà del Veicolo	pag. 58
22. Appostazione in conto vendita del Veicolo	pag. 59
23. Duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde	pag. 59
24. Assicurazione presso più assicuratori	pag. 59
25. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali	pag. 59
26. Imposte e tasse	pag. 60
27. Legge applicabile	pag. 60
28. Foro competente	pag. 60
29. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto	pag. 60
30. Forma delle comunicazioni alla Compagnia	pag. 60

E - Cosa fare in caso di Sinistro

31. Disposizioni comuni a tutte le sezioni	pag. 61
32. Sinistri Responsabilità Civile Auto	pag. 62
33. Sinistri Infortuni del conducente	pag. 64
34. Sinistri delle coperture Incendio - Furto - Cristalli - Garanzie Complementari - Kasko Collisione - Kasko Totale - Eventi Speciali	pag. 66
35. Sinistri Tutela Legale	pag. 67
36. Sinistri Assistenza	pag. 69

F - Contatti

pag. 70

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori Optional

Installazioni non di serie stabilmente fissate sul **Veicolo** che non siano compresi nel prezzo di listino del **Veicolo** stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla compagnia al momento del **Sinistro**. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del **Veicolo** e fino ad un massimo del 30% del valore del **Veicolo** stesso.

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

Sistemi avanzati di assistenza alla guida, quali ad esempio “frenata automatica di emergenza”, “avviso cambio corsia”, “Riconoscimento segnali stradali”, “riconoscimento pedone”.

Alienazione del Veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del **Veicolo**, cessazione della circolazione del **Veicolo**.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. Può non coincidere col **Cliente**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

Assistenza Stragiudiziale

Attività finalizzata ad ottenere il componimento della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Auto Box

Servizio in Abbonamento per i Clienti che hanno aderito all'Opzione **Black Box**. Il servizio è fornito da **Octo Telematics Srl** e permette di rilevare ed elaborare i dati relativi allo Stile di Guida. acquisiti tramite il dispositivo **Black Box**. Tali servizi sono consultabili tramite apposita APP denominata GUIDA+ oppure tramite la pagina web su www.OCTotelematics.com nella sezione Login, con le credenziali che vengono inviate tramite sms da Octo Telematics Srl.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione sullo Stato del **Rischio** (il **Cliente**, o, se diverso, il **Proprietario del Veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **Locatario** nel caso di locazione finanziaria).

B

Black Box

Dispositivo telematico da installare sul **Veicolo** in caso di adesione all'Opzione Black Box per la rilevazione dei dati relativi allo **Stile di Guida** e all'attività del **Veicolo**.

Banche Abilitate

Le banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia incaricate dalla Compagnia della distribuzione del prodotto.

C

CARD

Convenzione tra assicuratori per il **Risarcimento Diretto**.

Carta Verde

Il Certificato di **Assicurazione** relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

Centrale Operativa

Componente della **Struttura Organizzativa** che organizza ed eroga i servizi e le **Prestazioni di Assistenza**.

Cliente

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, corrisponde il costo della copertura assicurativa (**Prezzo**). È il soggetto che la legge definisce come **Contraente**.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - **Codice delle Assicurazioni**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Contraente

V. definizione di **Cliente**.

Contratto di Assicurazione

Il presente **Contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

D

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto** a condizione che sia stato pagato il **Prezzo**.

Degrado

Deprezzamento del **Veicolo** e delle sue parti dovuto ad usura o invecchiamento.

Dotazioni di Serie

Installazioni stabilmente fissate sul **Veicolo** che ne costituiscono la normale dotazione, senza comportarne un supplemento al prezzo base di listino.

E

Ebbrezza

Condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche riscontrabile con un tasso di alcolemico superiore al valore di 0,5 g/l.

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Fatto Illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno.

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,

una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. in caso di sottoscrizione mediante **Firma Digitale**, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al **Cliente** e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Franchigia

Somma che rimane a carico del **Cliente** per ciascun **Sinistro**.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto

Il **Reato**, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale.

G

Guida Esperta

L'utilizzo del **Veicolo** da parte di persone con età uguale o superiore ai 26 anni.

Guida Libera

L'utilizzo del **Veicolo** da parte di persone con età inferiore ai 26 anni.

Incendio

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da **Incendio** i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al **Veicolo** tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** al **Cliente** in caso di **Sinistro**.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una **Invalidità Permanente**.

Installatore Convenzionato

Installatore scelto dal **Cliente** fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla **OCTO TELEMATICS Srl** o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo Societario.

Invalidità Permanente

La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica a svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

L

Locatario

L'utilizzatore di un **Veicolo** affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

M

Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture prestate.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico al **Cliente**, indipendentemente dall'importo dello **Scoperto**.

Modulo di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

N

Noleggio a Breve Termine

Noleggio di autovetture senza conducente a clienti privati nella misura massima di 5 giorni di calendario consecutivi a partire dalla data di attivazione del noleggio.

Nucleo Familiare

Tutte le persone che compongono il **Nucleo Familiare** del **Cliente** quali risultano dallo stato di famiglia al momento del **Sinistro**.

O

Octo Telematics Srl

Società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi legati al funzionamento del dispositivo **Black Box**. L'Opzione **Black Box** prevede che il **Cliente** stipuli oltre al **Contratto di Assicurazione** con Opzione **Black Box**, anche il Contratto di Abbonamento ai relativi servizi con **Octo Telematics Srl.**, la quale si qualifica altresì Gestore del sistema di localizzazione satellitare legato alla **Black Box** o Service Provider.

Offerta Fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'**Offerta Fuori Sede** devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha **Offerta Fuori Sede**, quando un consulente finanziario abilitato all'**Offerta Fuori Sede** promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

P

Periodo di Osservazione

Periodo in cui vengono rilevati i **Sinistri** per la garanzia "Responsabilità Civile Auto".

Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la Compagnia mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un evento fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo chiama "premio".

Proprietario del Veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Q

Quattroruote Professional

È la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

R

Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

Reato

Violazione di norme penali.

Rete Convenzionata

La carrozzeria o l'officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la **Struttura Organizzativa** e/o la **Compagnia**.

Risarcimento Diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un **Sinistro** RCA direttamente dalla **Compagnia** invece che dall'**Assicuratore** del **Veicolo** responsabile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Rivalsa

Il diritto della **Compagnia** di recuperare nei confronti del **Cliente** e/o dell'**Assicurato** l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la **Compagnia** stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

S

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso di in relazione alle garanzie prestate.

Stile di guida

Programma che attraverso **Auto Box**, consente di rilevare lo **stile di guida** del conducente.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo **Assistenza**.

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico del **Cliente**.

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico del **Cliente**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

T

Tentativo di Mediazione

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

U

Ubriachezza

Temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

V

Valore a Nuovo per la garanzia "Furto"

Il **Prezzo** (Iva inclusa) di listino del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, al momento della stipulazione del **Contratto**.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa,) del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional** per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.

Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

Quello descritto ed identificato nel **Contratto**. Per la garanzia **Assistenza** è da intendersi il solo autoveicolo.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 A chi è rivolto

Protezione Guida è una soluzione assicurativa multirischio che prevede la copertura dei danni causati dal **Veicolo** assicurato durante la circolazione; prevede, inoltre, coperture aggiuntive in base alle garanzie scelte dal **Cliente**, mirate alla protezione dei danni subiti dal **Veicolo** e dal conducente.

1.2 Coperture prestate

La **Compagnia** presta sempre la copertura Responsabilità Civile Auto (🔗 Art.2).

Il **Contratto di Assicurazione**, a scelta del Cliente, può prevedere l'installazione di un dispositivo elettronico (**Black Box**) sul **Veicolo** assicurato che dà diritto ad uno sconto sul **Prezzo** e ad una serie di servizi dedicati (es. servizio di tracking del **Veicolo** in caso di **Furto**), oltre che a specifiche prestazioni di assistenza e alla possibilità di utilizzare una specifica APP appositamente realizzata dal Service Provider Octo Telematics Srl.

Il **Cliente** ha inoltre a disposizione le Coperture Aggiuntive elencate di seguito:

- a) **Assistenza** (🔗 Art.3)
 - Assistenza Green (estensione alla garanzia principale "Assistenza")
- b) **Infortuni** del conducente (🔗 Art.4)
 - Infortuni in mobilità (estensione alla garanzia principale "Infortuni del conducente")
- c) **Incendio** (🔗 Art.5)
- d) **Furto** (🔗 Art.6)
- e) Cristalli (🔗 Art.7)
- f) Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (🔗 Art.8)
- g) Eventi Naturali (🔗 Art.9)
- h) Kasko Collisione (🔗 Art.10)
- i) Kasko Totale (🔗 Art.11)
- j) Garanzie Complementari (🔗 Art.12)
- k) Tutela Legale (🔗 Art.13)

Sono presenti vincoli di abbinamento tra alcuni garanzie, e più precisamente:

- **Furto e Incendio**, che sono inscindibili
- Eventi Naturali, che è vincolata alla garanzia Eventi Speciali (Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici)
- Kasko Totale o Kasko Collisione, ciascuna vincolata ad almeno un Pacchetto di garanzie (si veda il paragrafo che segue)
- Assistenza Green, che è vincolata alla garanzia Assistenza
- Infortuni in mobilità, che è vincolata alla garanzia Infortuni del conducente
- Assistenza, che è obbligatoria nel caso di presenza della Black Box



Quando si parla di garanzie vincolate si intende che alcune garanzie possono essere acquistate solo se è stata selezionata anche la garanzia a cui la prima è vincolata. Esempio:

- la garanzia Eventi Naturali si può selezionare solo insieme a Eventi Speciali
- l'estensione Assistenza Green può essere selezionata solo insieme all'Assistenza base, come anche l'estensione Infortuni in Mobilità solo insieme alla garanzia Infortuni del Conducente
- la garanzia Kasko Collisione può essere selezionata solo insieme ad uno dei Pacchetti di garanzie descritti di seguito (es. Pacchetto Eventi oppure Pacchetto Persona oppure Pacchetto Veicolo)

1.3 Pacchetti e Combinazioni

Le Garanzie acquistabili anche singolarmente con la copertura Responsabilità Civile Auto sono:

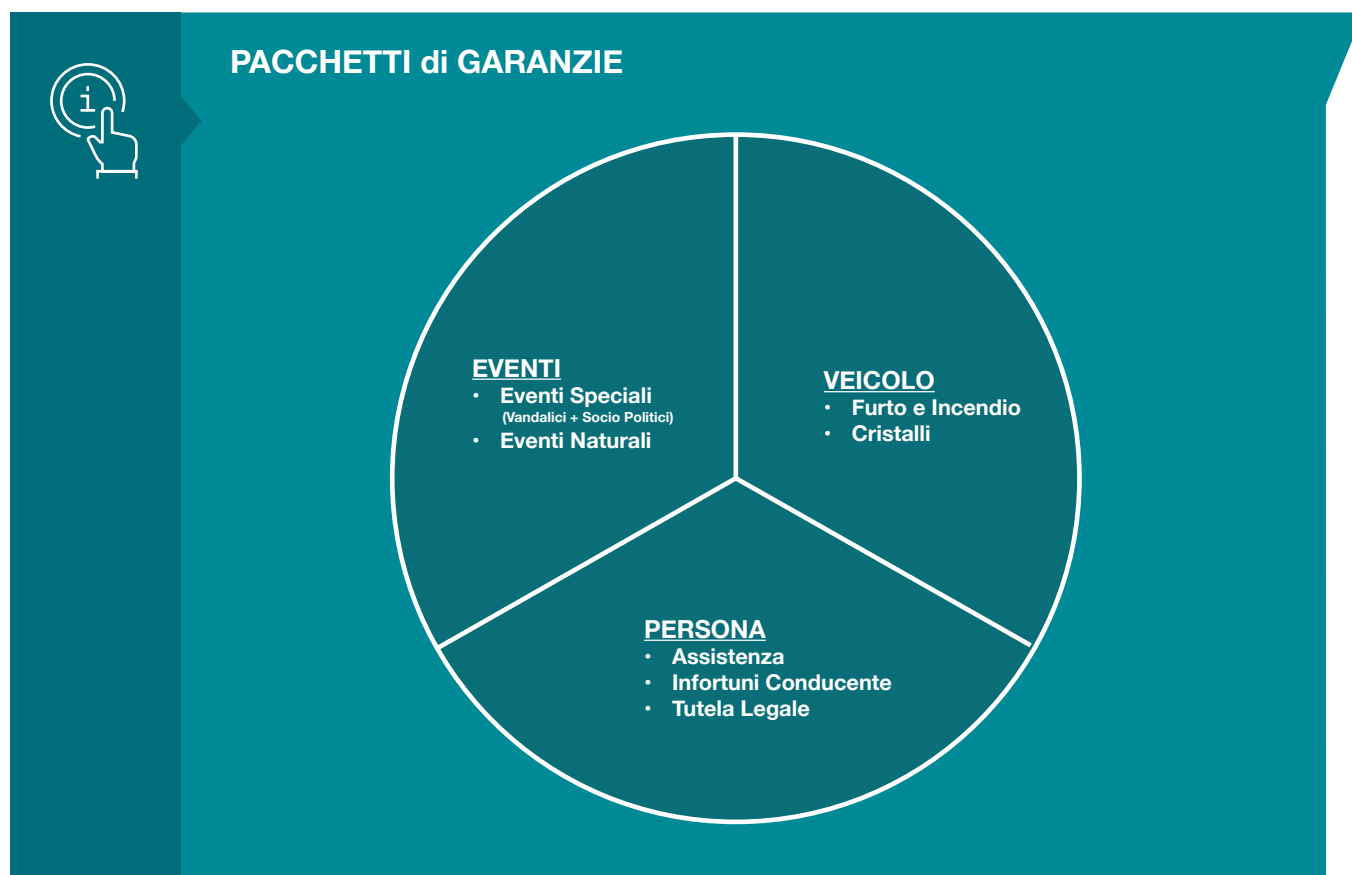
- **Furto e Incendio**
- Assistenza
- Infortuni del conducente
- Cristalli
- Eventi Speciali (Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici)
- Tutela Legale
- Garanzie complementari
- **Black Box**

I Pacchetti di garanzie acquistabili insieme che danno diritto ad uno sconto sul **Prezzo** sono:

- Pacchetto Veicolo, costituito dalle garanzie **Furto e Incendio** + Cristalli, con uno sconto del 5%
- Pacchetto Persona, costituito dalle garanzie Infortuni del conducente + Assistenza + Tutela legale, con uno sconto del 5%

Un ulteriore pacchetto di garanzie, che tuttavia non dà diritto ad uno sconto, è:

- Pacchetto Eventi, costituito dalle garanzie Eventi Naturali + Eventi Speciali (Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici)



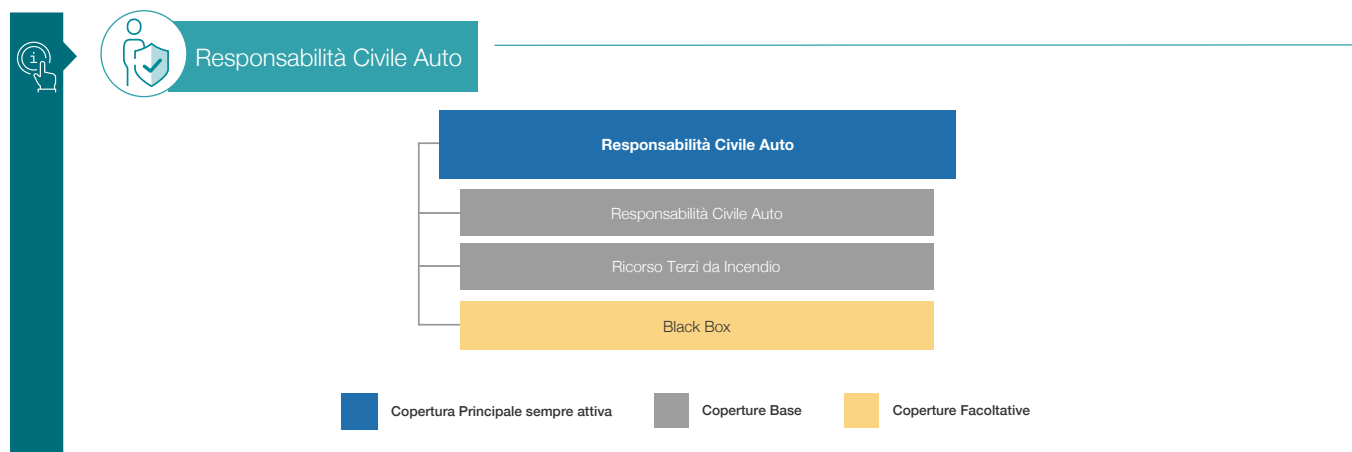
Vi sono poi combinazioni di Pacchetti di garanzie che danno diritto ad uno sconto aggiuntivo sul **Prezzo**, applicato a tutte le garanzie incluse nei pacchetti, e più precisamente:

- Pacchetto **Veicolo** + Pacchetto Persona, con uno sconto ulteriore del 9%
- Pacchetto **Veicolo** + Pacchetto Eventi, con uno sconto del 5%
- Pacchetto Eventi + Pacchetto Persona, con uno sconto del 5%
- Pacchetto **Veicolo** + Pacchetto Eventi + Pacchetto Persona, con uno sconto del 13%

C - Oggetto

2 Responsabilità Civile Auto

Copertura Principale Obbligatoria
La copertura è sempre attiva



2.1 Prestazioni Assicurate

La **Compagnia** assicura i rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli per i quali è obbligatoria per legge l'assicurazione. La **Compagnia** si obbliga pertanto a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo assicurato, entro il limite del **Massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (suddiviso per danni a persone e danni a cose)

La garanzia tiene indenne l'**Assicurato** anche per la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei **Veicoli** in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali.

La garanzia è operante anche per:

2.1.1. il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (Art. 56 del Codice della Strada), e

2.1.2. il traino di "rimorchio targato", durante la circolazione del **Veicolo** nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli,

se il **Veicolo**, in base alla carta di circolazione, risulta adibito e omologato anche agli usi di cui ai punti a) e b).

Se è applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata a copertura del rischio statico.

2.2 Definizione di Terzi

Ai fini di questa garanzia sono Terzi quelli così definiti dalla Legge.

Sono esclusi dalla definizione di Terzi, per quanto riguarda i soli danni a cose:

- a) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti elencati ai punti a) e b), nonché qualsiasi altro loro parente od affine fino al terzo grado se conviventi o a loro carico;
- a) se l'**Assicurato** è persona giuridica, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto a).

2.3 Estensione Territoriale

La copertura è sempre operante, ad eccezione di quanto riportato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Ungheria e della Svizzera.

2.3.1 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)

La copertura è operante sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (**Carta Verde**), le cui sigle non siano barrate, solo se la **Compagnia** ha rilasciato il Certificato stesso.

Se il Certificato Internazionale di Assicurazione non viene rilasciato, la **Compagnia** provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di **Rivalsa** totale verso l'**Assicurato** ed il **Cliente** per le somme pagate a tale titolo, ed anche per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

2.4 Attestazione dello stato del Rischio

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

2.4.1 Consegna al Cliente del certificato di attestazione sullo stato del rischio

La **Compagnia** consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del **Contratto**, l'attestazione sullo stato del rischio al **Cliente** e, se persona diversa, all'**Avente Diritto** (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o **Locatario**). La consegna è assolta unicamente per via telematica, mettendo a disposizione l'attestato di rischio nell'Area Riservata del sito web della **Compagnia** (Home Insurance). Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla "Area Clienti" del sito web della Compagnia, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, insieme a tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi tra cui l'attestazione sullo stato del rischio.

Se espressamente richiesto dal **Cliente**, la **Compagnia**, come previsto dai regolamenti in vigore, invierà al **Cliente** stesso e se persona diversa all'**Avente Diritto**, l'attestazione dello stato del rischio a mezzo e-mail.

Gli **Aventi Diritto** possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'Art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni**. In tal caso, la **Compagnia** consegna, per via telematica (e-mail), entro 15 giorni dal momento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità se è stato concluso il **Periodo di Osservazione**. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi Diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

In caso di più cointestatari del **Veicolo**, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal **Cliente**, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

In caso di **Contratto** acquisito tramite intermediari, la **Compagnia** garantisce inoltre all'**Assicurato** o a persona dallo stesso delegata, una stampa del certificato di attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

La **Compagnia** non produce l'attestazione sullo stato del rischio se:

- il **Contratto** è stato ceduto;

- il **Contratto** ha avuto una durata inferiore ad un anno e non è stato completato il **Periodo di Osservazione**;
- il **Contratto** ha avuto una durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.

2.4.2 Recupero del certificato di attestazione sullo stato del rischio

All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Se al momento della conclusione del Contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, la **Compagnia** acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al **Cliente** una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Una volta concluso il **Contratto**, la **Compagnia** verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del **Contratto** stesso.

Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Sull'attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, all.to n. 2.

All'Art. 2.5 "Bonus e malus", sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale (CU) anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo **Veicolo**.

2.4.3 Contenuto del certificato di attestazione sullo stato del rischio

Il certificato di attestazione sullo stato di rischio contiene:

- c) la denominazione della **Compagnia**;
- d) il nome, il cognome ed il codice fiscale del **Cliente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- e) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al **Proprietario del Veicolo** o ad altro **Avente Diritto**;
- f) il numero del **Contratto di Assicurazione**;
- g) i dati della targa del **Veicolo** assicurato o, se la targa non è prescritta, i dati identificativi del telaio del **Veicolo** assicurato;
- h) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il **Contratto**;
- i) la data di scadenza del **Contratto** per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- j) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del **Contratto** per l'annualità successiva, e le corrispondenti classi CU (Conversione Universale) di provenienza ed assegnazione, se il **Contratto** è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **Prezzo** applicato momento della sua conclusione in relazione al verificarsi o meno di **Sinistri** durante la durata del **Contratto**, tra cui le forme tariffarie miste con **Franchigia**;
- k) l'indicazione del numero dei **Sinistri** pagati verificatisi negli ultimi 5 anni, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri con responsabilità paritaria specificando la relativa percentuale di responsabilità;
- l) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- m) gli eventuali importi delle **Franchigie**, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**;
- n) se il **Contratto** è concluso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis del **Codice delle Assicurazioni**, presso la stessa o diversa compagnia di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione; questa indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

2.4.4 Responsabilità nel caso di Sinistro e applicazione delle penalità

Ai sensi di quanto indicato alla lettera i) dell'articolo 2.4.3 "Contenuto del certificato di attestazione sullo stato del rischio", la responsabilità principale, nel caso di **Sinistri** tra due o più veicoli, è riferita al **Veicolo** cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nel certificato di attestazione sullo stato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di **Sinistri**, tra due o più veicoli, a cui è stato attribuito un grado di responsabilità paritario, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In questo caso, tuttavia, verrà annotato nell'attestato sullo stato di rischio la percentuale di corresponsabilità attribuita poichè il malus può essere applicato se, nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il verificarsi di più Sinistri determina il raggiungimento di una percentuale di responsabilità "cumulata" superiore al 50%.

Il **Periodo di Osservazione** si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non superi la soglia del 50%.

Se la **Compagnia** effettua il pagamento per un **Sinistro** a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso **Sinistro**, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

2.4.5 Periodo di validità dell'attestato sullo stato del Rischio

In caso di:

- a) documentata cessazione del **Rischio** assicurato o
- b) sospensione o mancato rinnovo del **Contratto** per mancato utilizzo del **Veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Cliente**,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del **Contratto**.

2.5 Bonus e malus

La copertura prevede l'applicazione di riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di **Prezzo**, in base alla numerosità di Sinistri verificatisi nei **Periodi di Osservazione**.

Tali riduzioni e maggiorazioni si articolano in 23 classi di merito corrispondenti ai livelli di **Prezzo** determinati dalla **Compagnia**.

TARIFFA AUTO			
Anni senza Sinistri	Coefficienti di determinazione premio	Evoluzione Classe	Impatto % Bonus
D	0,531	C -> D	-1,67%
C	0,540	B -> C	-3,40%
B	0,559	A -> B	-3,79%
A	0,581	0 -> A	-1,53%

0	0,590	1 -> 0	-0,67%
1	0,594	2 -> 1	-7,19%
2	0,640	3 -> 2	-4,19%
3	0,668	4 -> 3	-5,38%
4	0,706	5 -> 4	-5,36%
5	0,746	6 -> 5	-4,60%
6	0,782	7 -> 6	-4,98%
7	0,823	8 -> 7	-4,41%
8	0,861	9 -> 8	-4,65%
9	0,903	10 -> 9	-4,55%
10	0,946	11 -> 10	-5,40%
11	1,000	12 -> 11	-11,82%
12	1,134	13 -> 12	-11,27%
13	1,278	14 -> 13	-14,80%
14	1,500	15 -> 14	-19,44%
15	1,862	16 -> 15	-18,55%
16	2,286	17 -> 16	-13,70%
17	2,649	18 -> 17	-13,71%
18	3,070	-	0



- Si precisa che:

- i "coefficienti di determinazione premio" rappresentano i coefficienti moltiplicativi applicati al fine di delineare lo sconto di riferimento per ogni classe di merito associata.
- l'"impatto percentuale bonus" evidenzia le percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

2.5.1 Determinazione della classe di conversione universale

Per stabilire la classe di conversione universale (CU), qualora non presente sull'attestato di rischio, occorre:

1. Determinare la classe di merito sulla base del numero di annualità indicate sull'attestazione dello stato

del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), in base alla tabella IVASS riportata di seguito:

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Prendere in considerazione tutti gli eventuali **Sinistri**, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati negli ultimi 5 anni (compresa l'annualità in corso); per ogni **Sinistro** viene applicata una maggiorazione di due classi, giungendo a determinare la classe di assegnazione.

Non sono considerati anni senza **Sinistri** quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. o N.D. (**Veicolo** Non **Assicurato** o dato Non Disponibile).

2.5.2 Determinazione della classe di merito interna

Al momento della conclusione del Contratto, la **Compagnia** assegna al **Veicolo** una classe di merito interna basandosi sulla classe di merito universale e sulla situazione del **Veicolo**, come dalle tabelle seguenti:

Classe di merito universale - CU -	Classe di merito interna - CI -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

11	11
12	12
13	13
14	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
A	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	Uguale a classe CU	Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
B	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella precedente)	Uguale a classe CU	Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
C	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	Uguale a classe CU	• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; ovvero • Documento comprovante la cessazione del Rischio assicurato, in caso di Alienazione del Veicolo
D	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 18	Uguale a classe CU	• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
E	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	Uguale a classe CU	• Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; • Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
F	Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella)	Uguale a classe CU	• Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; • Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
G	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe 13	• Copia del libretto di circolazione;
H	Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe 14	• Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto;

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
I	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di Uguale a classe CU assegnazione CU (vedi tabella precedente), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a classe CU	• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
L	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	Uguale a classe CU	• Copia del libretto di circolazione; • Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 3 mesi successivi alla data di emissione del contratto
M	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di Veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus	Stessa classe del Veicolo già assicurato	Uguale a classe CU se l'altro Veicolo non è già assicurato con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., altrimenti uguale a classe CI dell'altro Veicolo	• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • Certificazione dello stato di famiglia emessa da non più di una settimana; • Duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente compagnia per l'ultima annualità effettivamente conclusa (solo se l'altro Veicolo è assicurato con altra compagnia)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
N	Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	Uguale a classe CU	• Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
O	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU	Uguale a classe CU	• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • Copia del contratto temporaneo; • Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo
P	Veicolo venduto o consegnato in conto vendita	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	Uguale a classe CU	• Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; • Copia della documentazione attestante l'avvenuta Alienazione del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente; • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
Q	Veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	Uguale a classe CU	• Atto di demolizione o di definitiva esportazione; • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà

Le disposizioni nella tabella di cui sopra non si applicano se il contratto relativo alla precedente **Assicurazione** è stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso una società assicurativa alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Cliente riesce a provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla stessa società** assicurativa o al **Commissario liquidatore**.

In questo caso il Cliente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se la precedente Assicurazione si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il Contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

2.5.3 Eventuale variazione della classe di merito

Ad ogni rinnovo annuale del **Contratto**, la **Compagnia** assegna al **Veicolo** una classe di merito in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

Classe di merito CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (CI)	Classe CRÉDIT AGRICOLE di collocazione in base ai Sinistri (CI)				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
D	D	C	1	4	7
C	D	B	2	5	8
B	C	A	3	6	9
A	B	0	4	7	10
0	A	1	5	8	11
1	0	3	6	9	12

2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Le classi di merito D, C, B, A e 0 corrispondono alla classe universale CU 1.

2.5.4 Valutazione della classe di merito in seguito a modifica del Veicolo assicurato

In caso di:

- a) documentata vendita,
- b) consegna in conto vendita,
- c) **Furto**,
- d) demolizione,
- e) cessazione definitiva della circolazione, o
- f) definitiva esportazione all'estero

del **Veicolo** assicurato, il **Cliente**, o se persona diversa, il **Proprietario del Veicolo**, può richiedere che il **Contratto** sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà.

In questo caso, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente **Veicolo**, se in corso di validità, riconoscendo al **Proprietario del Veicolo** la classe di merito indicata nell'attestato.

Se:

- il **Veicolo** subisce un **Furto** ma viene successivamente ritrovato, anche dopo la risoluzione del **Contratto**, o
- il **Veicolo** è consegnato in conto vendita ma non è stato venduto

ed il **Cliente** ha reso valido il **Contratto** per un altro **Veicolo** di sua proprietà, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla stessa classe di merito con la stessa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio attribuita al **Veicolo** già assicurato.

2.5.5 Valutazione della classe di merito in seguito a trasferimento di proprietà del Veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà di un **Veicolo** tra coniugi, conviventi more uxorio, coppie di fatto, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche se la titolarità del **Veicolo** è modificata tramite il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Se il **Veicolo** assicurato viene ceduto da una società di persone a un socio della stessa o viceversa, il nuovo **Proprietario del Veicolo** può chiedere, a seguito della restituzione del Certificato di Assicurazione e della **Carta Verde** in corso di validità, di subentrare nel **Contratto** in corso conservando la classe di merito.

2.5.6 Valutazione della classe di merito in seguito ad acquisto del Veicolo da parte del Locatario tramite esercizio del diritto di riscatto

Nel caso di acquisto in proprietà del **Veicolo** tramite esercizio del diritto di riscatto da parte del **Locatario**, in seguito alla scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi, la **Compagnia** classifica il contratto relativo al medesimo **Veicolo** o a altro **Veicolo** di proprietà del **Locatario**, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio.

La conferma della classe di merito avviene solo in seguito alla verifica della effettiva utilizzazione del **Veicolo** da parte del **Locatario**, anche tramite idonea dichiarazione rilasciata dal **Cliente** del precedente contratto assicurativo.

2.5.7 Assegnazione della classe di merito trasferita da altro veicolo (Decreto Bersani)

Al momento della conclusione del **Contratto**, è possibile assegnare la classe di merito (CU) maturata su altro **Veicolo** già assicurato (con polizza in corso di validità) a condizione che:

- a) il **Veicolo** sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
- b) il **Proprietario del Veicolo** sia il medesimo oppure un suo familiare convivente (vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva);
- c) il **Proprietario del Veicolo** sia persona fisica;
- d) il **Veicolo** da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.

2.5.8 Modifica della classe di merito in seguito a cambiamento dello stato di un Sinistro

Se un **Sinistro** inizialmente inserito nell’attestazione dello stato di rischio viene eliminato come senza seguito o subisce una modifica della percentuale di responsabilità, la **Compagnia** metterà a disposizione nell’Area Riservata (Home Insurance) nel sito www.ca-assicurazioni.it l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata. Su esplicita richiesta, la **Compagnia** consegnerà per via telematica o cartacea al **Cliente** e, se persona diversa, all’**Avente Diritto** l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata.

La classe di merito assegnata al **Contratto** viene modificata all’atto del primo rinnovo successivo a quello in cui l’eliminazione del **Sinistro** è stata effettuata, sostituendola con la classe di merito che sarebbe stata assegnata al Contratto se il **Sinistro** non fosse avvenuto. La **Compagnia** corrisponderà inoltre il conseguente conguaglio tra il maggior **Prezzo** pagato da **Cliente** ed il **Prezzo** che avrebbe dovuto pagare con la classe di merito corretta.

Se il **Sinistro** eliminato viene riaperto, la **Compagnia** ripristina la classe di merito originaria e richiede al **Cliente** il conguaglio del **Prezzo**.

2.5.9 Procedura di Risarcimento Diretto

Il **Cliente** può evitare la maggiorazione del **Prezzo** o fruire della riduzione del **Prezzo** se, al momento del rinnovo del **Contratto**, rimborsa alla **Compagnia** gli importi da lei pagati per tutti o per parte dei **Sinistri** avvenuti nel **Periodo di Osservazione** precedente al rinnovo e ha facoltà di richiedere e ricevere dalla **Compagnia** per via telematica la nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

In caso di **Sinistro** definito tramite procedura di **Risarcimento Diretto**, per conoscere l'importo del **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Cliente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.

La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:

Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione,

Via Yser, 14 – 00198 ROMA;

Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547;

sito internet: www.consap.it;

indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

2.6 Ricorso terzi da incendio

La copertura è attiva solo se è stato pagato il **Prezzo** della garanzia R.C. Auto

2.6.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa le spese per i danni materiali e diretti causati alle cose di Terzi in conseguenza di un **Incendio** o scoppio del **Veicolo**, indennizzabile ai sensi dell'Art. 5 “**Incendio**”.

La garanzia è operante:

- a) in tutti i casi di responsabilità civile dell'**Assicurato** non coperti dall'**Assicurazione** obbligatoria
- b) nei confronti di Terzi non compresi tra le persone citate nell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni**.

2.6.2 Massimali

La garanzia ha un **Massimale** di € 100.000,00.

2.7 Opzione Black Box

L'Opzione **Black Box** è facoltativa e prevede la sottoscrizione, oltre al **Contratto di Assicurazione** per la Responsabilità Civile Auto alla quale è associata, di un Contratto di Abbonamento **Octo Telematics Srl** per l'installazione del dispositivo Black Box sul Veicolo ai fini della rilevazione ed elaborazione dei dati connessi alla circolazione del Veicolo stesso; la prestazione è attiva se è stato pagato il relativo Prezzo. Con la scelta dell'opzione Black Box è **obbligatoria** la contestuale sottoscrizione della garanzia **Assistenza**.

2.7.1 Opzione Black Box: Sconto sul Prezzo

L'Opzione **Black Box** prevede il riconoscimento di:

- a) uno sconto sul **Prezzo** della Polizza CAA Protezione Guida (copertura Responsabilità Civile Auto), determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 132-ter, CAP (Sconti Obbligatori) e a quanto previsto dalle politiche di sconto della Compagnia,

b) un ulteriore sconto sul **Prezzo** della Polizza CAA Protezione Guida (copertura Responsabilità civile Auto), nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 4, CAP, per assicurati residenti nelle provincie a maggior tasso di sinistrosità (vedi. lista pubblicata sul sito della Compagnia) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base delle evidenze dell'attestato di rischi. Tale ulteriore sconto è aggiuntivo rispetto a quello della lett. a).

Gli sconti di cui alle lett. a) e b) sono espressi in dettaglio nel **Modulo di Polizza** alle voci "Sconto Opzione **Black Box**" e "Sconto aggiuntivo Opzione **Black Box** – residenti provincie ad alta sinistrosità". Se il Cliente rifiuta per l'annualità successiva l'installazione della **Black Box**, gli sconti sul **Prezzo** di cui sopra non saranno applicati.

2.7.2 Opzione Black Box: Valutazione dello Stile di Guida e ulteriori sconti

Dopo aver provveduto all'installazione del dispositivo **Black Box** si attiva il servizio **Auto Box** per la rilevazione dei dati necessari ad individuare lo **Stile di Guida**. Il servizio **Auto Box** rileva i seguenti parametri:

- a) Chilometri percorsi: il numero dei chilometri percorsi rilevati dal modulo GPS presente all'interno della **Black Box** alla data indicata, insieme al valore proiettato dei chilometri che si prevede, mantenendo lo stesso ritmo, saranno percorsi nel corso dell'anno assicurativo;
- b) Chilometri nei giorni feriali: il numero dei chilometri percorsi da lunedì a venerdì (compresi i giorni festivi che ricadono in quell'intervallo), espresso in percentuale sul numero totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
- c) Chilometri durante la notte: il numero dei chilometri percorsi tra le 22.00 e le 06.00, espresso in percentuale sul numero totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
- d) Chilometri su strade urbane: il numero dei chilometri percorsi sulle tipologie di strada classificata come urbana dal Codice della Strada, espresso in percentuale sul numero totale dei chilometri percorsi alla data indicata;
- e) Accelerazioni: il numero delle accelerazioni violente (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box**;
- f) Frenate: il numero delle frenate brusche (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box**;
- g) Curve: il numero delle curve affrontate in modo aggressivo (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box**;
- h) Superamento Limiti di Velocità;
- i) Cambi di direzione improvvisi.

I criteri di valutazione dei parametri ai punti e), f), g) sono illustrati sul Contratto di Abbonamento e sul sito www.octotelematics.it.

In funzione dell'osservazione di questi parametri può essere determinata un'ulteriore riduzione del **Prezzo** della garanzia Responsabilità Civile Auto, aggiuntiva a quelle previste dal **Codice delle Assicurazioni**, da applicarsi per il primo anno successivo alla rilevazione se il **Veicolo** è ancora assicurato presso la **Compagnia**. La riduzione può essere applicata solo se il **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box** è di almeno 180 giorni.

Il **Cliente** può verificare l'andamento delle rilevazioni con specifici indicatori (cruscotto), sul sito di www.octotelematics.it o tramite specifica APP, per smartphone, sempre di Octo Telematics Srl.

SCARICA L'APP **GUIDA+**



Se la Compagnia provvede al pagamento del Sinistro all'Assicurato per danni a Terzi causati da Sinistri con responsabilità principale o paritaria, il punteggio fino a quel momento acquisito sullo Stile di Guida verrà azzerato.

2.7.3 Opzione Black Box: installazione, disinstallazione e revisione del dispositivo Black Box

2.7.3.1 Installazione/attivazione del dispositivo

1) Il **Cliente** riceverà un sms, sul numero comunicato in fase di sottoscrizione del contratto, da parte di **Octo Telematics Srl** con l'indicazione dell'**Installatore Convenzionato** da cui recarsi per fissare l'appuntamento per ritirare e attivare il proprio dispositivo **Black Box** (l'sms conterrà anche il numero di telefono Contact Center Octo da dove è possibile modificare la scelta dell'installatore). L'attivazione deve avvenire entro 25 giorni lavorativi dalla **Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione**;

2) in caso di impossibilità a rispettare i termini previsti al punto 1), il **Cliente** deve avvisare immediatamente il Contact Center Octo al numero verde 800.746688, e fissare un nuovo appuntamento (non sono possibili ulteriori proroghe).

2.7.3.2 Disinstallazione del dispositivo

3) Se il **Veicolo** assicurato viene sostituito, il **Cliente** deve contattare l'**Installatore Convenzionato** per fissare l'attività di disinstallazione;

4) se viene concluso un contratto per un nuovo autoveicolo, il **Cliente** deve contattare lo stesso **Installatore Convenzionato** per fissare l'attività di reinstallazione ed attivazione della **Black Box** disinstallata dal **Veicolo**, che devono avvenire entro 25 giorni di calendario dalla **Data di Decorrenza**.

2.7.4 Revisione del dispositivo

5) In caso di **Guasto** o malfunzionamento della **Black Box**, **Octo Telematics Srl** invia un sms di segnalazione al **Cliente**, che deve contattare l'**Installatore Convenzionato** per fissare l'attività di revisione della **Black Box**; questa attività deve avvenire entro 25 giorni di calendario dalla data di ricezione del messaggio da parte di **Octo Telematics Srl**;

6) in caso di vendita o messa in conto vendita, demolizione, mancato rinnovo assicurativo o esportazione del **Veicolo** all'estero, il **Cliente** deve avvisare il Contact Center Octo per fissare l'attività di disinstallazione della **Black Box**.

La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati, determina che:

a) la **Compagnia** eserciterà l'applicazione di una Penale Contrattuale, pari all'importo del **Sinistro** pagato fino alla concorrenza di € 500,00 se all'accadimento del Sinistro o con responsabilità principale o responsabilità paritaria, non risulta installata la **Black Box** come previsto al suindicato punto 1;

b) in caso di sostituzione dell'autoveicolo, la **Compagnia** applicherà una Penale Contrattuale, pari all'importo del Sinistro pagato fino alla concorrenza di € 500,00, se non viene effettuata l'installazione della **Black Box** entro 25 giorni di calendario dalla data di effetto della variazione contrattuale come previsto al suindicato punto 4). La **Compagnia**, non eserciterà l'applicazione della Penale Contrattuale in caso di **Sinistro** o con responsabilità principale o responsabilità paritaria, accaduto nei 25 giorni precedenti alla sostituzione della Polizza;

c) la Compagnia applicherà una Penale Contrattuale, pari all'importo del Sinistro o pagato fino alla concorrenza di € 500,00 se all'accadimento del Sinistro o con responsabilità principale o responsabilità paritaria, la **Black Box** risulti guasta o malfunzionante e, il Cliente, non ha provveduto alla manutenzione entro 25 giorni di calendario, dalla segnalazione di Octo Telematics Srl, come previsto al suindicato punto 5. Qualora per effetto del malfunzionamento della **Black Box**, la **Compagnia** non sia in grado di rilevare lo **Stile di Guida** per un periodo pari almeno all'80% del **Periodo di Osservazione** di Auto 2.0 Box, la riduzione del **Prezzo** eventualmente maturata non sarà riconosciuta, se il **Cliente** non si è attivato nei termini contrattualmente previsti per risolvere il malfunzionamento;

d) in caso di mancata disinstallazione per cessazione del Rischio, il Cliente, come previsto dal Contratto di Abbonamento con Octo Telematics Srl, deve pagare al Service Provider una penale di € 200,00;

e) il **Cliente** non deve effettuare alcun pagamento per la restituzione del dispositivo non funzionante a seguito di:

- i. **Incidente**,
- ii. **Incendio**,
- iii. Danneggiamento
- iv. **Furto della Black Box**
- v. **Furto del Veicolo**, con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della **Black Box**

2.7.5 Pacchetto Assistenza con Black Box

Se il **Cliente** è in possesso di **Black Box** installata sul **Veicolo** sono fornite:

- Ricezione chiamata direttamente dall'APP GUIDA+ o contatto da provider telematico

Chiamata d'emergenza attivata manualmente dall'APP, nei Paesi indicati nell'estensione territoriale in cui la tecnologia GPRS è supportata, e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso o assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all'**Incidente**.

- Contatto diretto da parte della Centrale Operativa in seguito ad un evento o segnalazione

Chiamata d'emergenza attivata automaticamente dai sensori della **Black Box** montati sul **Veicolo** e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso o assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all'**Incidente**.

- Invio di mezzi di soccorso

Invio mezzi di soccorso a seguito di segnalazione **Sinistro** proveniente dalle informazioni inviate dalla **Black Box** o comunicate via chiamata. La valutazione dei mezzi da inviare è effettuata in base alle informazioni comunicate dagli occupanti del Veicolo o alle informazioni inviate dalla **Black Box**.

- Invio dati, relativi agli eventi registrati dalla Black Box, alla Compagnia

I dati registrati dalla **Black Box** vengono inviati alla **Compagnia** per la validazione delle denunce **Sinistro**, determinazione delle responsabilità e a supporto durante la stima periziale dei danni sul **Veicolo**.

V A D E M E C U M C L I E N T E

(per i Clienti di **PROTEZIONE GUIDA** con **BLACK BOX**)

Gentile Cliente,

al fine di garantire l'avvio del processo di installazione del dispositivo **Black Box** e la corretta erogazione dei servizi telematici presenti nella Polizza sottoscritta con **Crédit Agricole**, ti riportiamo di seguito i passaggi fondamentali del processo:

-  Stipulata la Polizza Assicurativa, la tua Filiale di fiducia ti consegnerà insieme alle condizioni di polizza il Voucher e le **Condizioni Generali di Abbonamento OCTO Telematics**, e questo Vademecum Cliente.
-  Entro le 24h ore successive alla stipula della Polizza **riceverai un SMS di benvenuto da OCTO Telematics** sul numero di cellulare rilasciato in Filiale, a conferma del corretto avvio del processo con il riferimento telefonico dell'Installatore scelto.
-  **ATTENZIONE: in caso di mancata ricezione dell'SMS di benvenuto è fondamentale contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 746 688 per ottenere informazioni sul corretto processo di erogazione dei servizi.**
-  **Contatta l'Installatore** per fissare un appuntamento per procedere all'installazione. Se preferisci un Installatore diverso da quello scelto precedentemente, puoi chiamare il Servizio Clienti OCTO per cambiarlo.
-  **Recati dall'Installatore:** ricorda che **l'installazione è gratuita e deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi** a partire dalla data di effetto della polizza.
-  Appena completata l'installazione, **riceverai un SMS di conferma attivazione dei servizi** sul numero di cellulare rilasciato in fase di sottoscrizione di Polizza.
-  A seguito dell'installazione del dispositivo Black Box, potrai usufruire dei servizi abbinati alla polizza, consultare i dati tramite l'**APP GUIDA+** dedicata ed accedere alla **pagina web OCTO Telematics** personalizzata (www.OCTOtelematics.com - sezione Login) tramite le credenziali che ti saranno inviate via SMS da OCTO Telematics

ATTENZIONE: l'installazione della Black Box entro i termini stabiliti è necessaria per evitare:

- in caso di sinistro l'addebito della franchigia
- alla scadenza di polizza la revoca delle condizioni economiche di favore riconosciute

ATTENZIONE: in caso di **CHIUSURA DELLA POLIZZA** assicurativa è necessario procedere alla **DISINSTALLAZIONE E RESTITUZIONE** del dispositivo Black Box **entro e non oltre 25 giorni** dall'evento per evitare di incorrere nel pagamento della penale di **200 euro**.

Per la restituzione è necessario contattare l'Installatore convenzionato OCTO per prendere un appuntamento e disinstallare l'apparato, lasciandolo in consegna presso il Centro di Installazione. Sarà consegnata una ricevuta di smontaggio e restituzione.

In caso di **CAMBIO VEICOLO** è necessario trasferire il dispositivo dal vecchio al nuovo veicolo. L'operazione può avvenire in piena autonomia seguendo le istruzioni presenti nella confezione oppure rivolgendosi ad un Installatore Convenzionato OCTO Telematics.



In caso di **FURTO VEICOLO** ti ricordiamo di contattare la Sala Operativa di Sicurezza disponibile al numero verde **800 662 424** - dall'estero al numero **+39 05221845902**

Per **INFORMAZIONI** può sempre contattare il Servizio Clienti al numero verde **800 746 688**.

2.8 Tipo di guida

Il contratto è stipulato con la **Guida Libera** che permette la conduzione del **Veicolo** a tutti coloro che sono abilitati alla guida; può essere tuttavia selezionata la **Guida Esperta** che limita la conduzione del Veicolo a conducenti di età pari o superiore a 26 anni. Se al verificarsi di un Sinistro il conducente del Veicolo ha un'età inferiore a 26 anni e non è stato selezionato lo stile di "**Guida Libera**", con la relativa maggiorazione di **Prezzo**, **la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa fino ad un massimo di € 1.500,00.**

2.9 Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida - ADAS

Il contratto permette di selezionare l'eventuale dotazione del Veicolo di "Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida" (ADAS).

Sono previsti tre livelli di ADAS sul proprio veicolo:

- Nessuno
- Intermedio ("frenata automatica di emergenza", "avviso cambio corsia")
- Evoluto ("Riconoscimento segnali stradali", "riconoscimento pedone").

Per il livello evoluto sono previsti sconti sul premio RCA.

Se al verificarsi di un Sinistro sul Veicolo si riscontra l'assenza di tale dotazione come indicata dal **Contraente** sul **Contratto**, **la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa fino ad un massimo di € 1.500,00.**

2.10 Esclusioni e Rivalse

La garanzia non è operante:

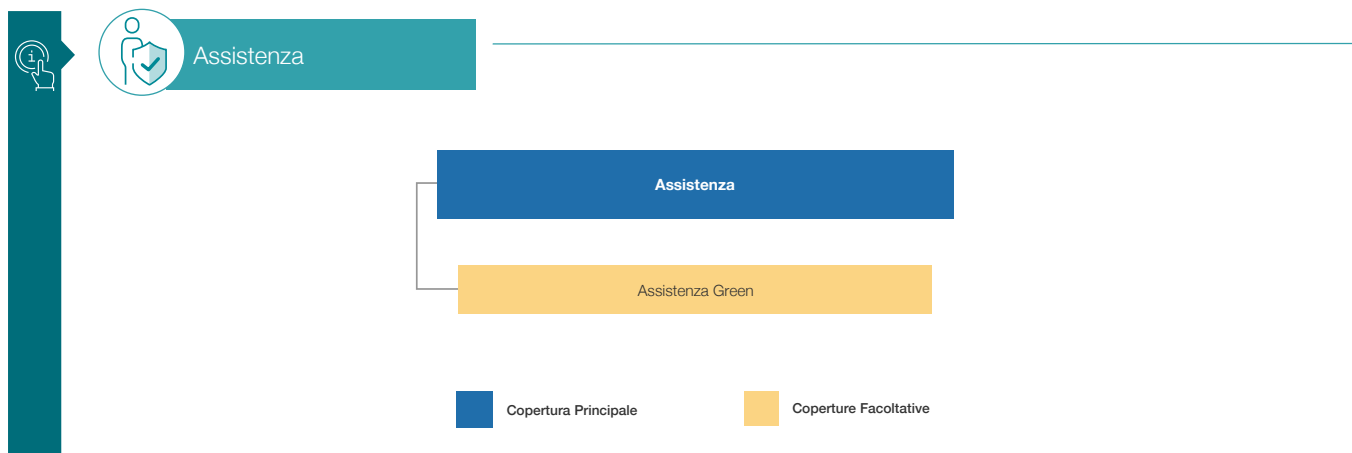
- a) **per danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;**
- b) **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- c) **nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- d) **nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- e) **nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o da suo dipendente;**
- f) **nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- g) **in caso di dolo del conducente**
- h) **nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada per danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.**

Limitatamente alla guida in stato di Ebbrezza o Ubriachezza, la Compagnia eserciterà diritto di Rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato fino ad un massimo di € 5.000,00. La Compagnia rinuncia alla Rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge.

In tutti gli altri casi di esclusione previsti, la Compagnia eserciterà la Rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato per le intere somme pagate.

3 Assistenza

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo **Prezzo** e la garanzia è richiamata nel **Modulo di Polizza**.
La garanzia è obbligatoria nel caso sia stata attivata l'opzione Black Box.



PREMESSA

La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** – ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 / 0287310199 (dall'estero)

3.1 Operatività della Garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole **Prestazioni di Assistenza**, la copertura opera:

- Mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- Per un massimo di 3 volte per tipo di Prestazioni di Assistenza**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- Senza limite di **Prestazioni di Assistenza** nell'ambito dello stesso **Sinistro**;
- Entro il **Massimale** previsto per ogni **Prestazione di Assistenza**.

La **Struttura Organizzativa** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'**Assistenza** o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità del Contratto è di 60 giorni.

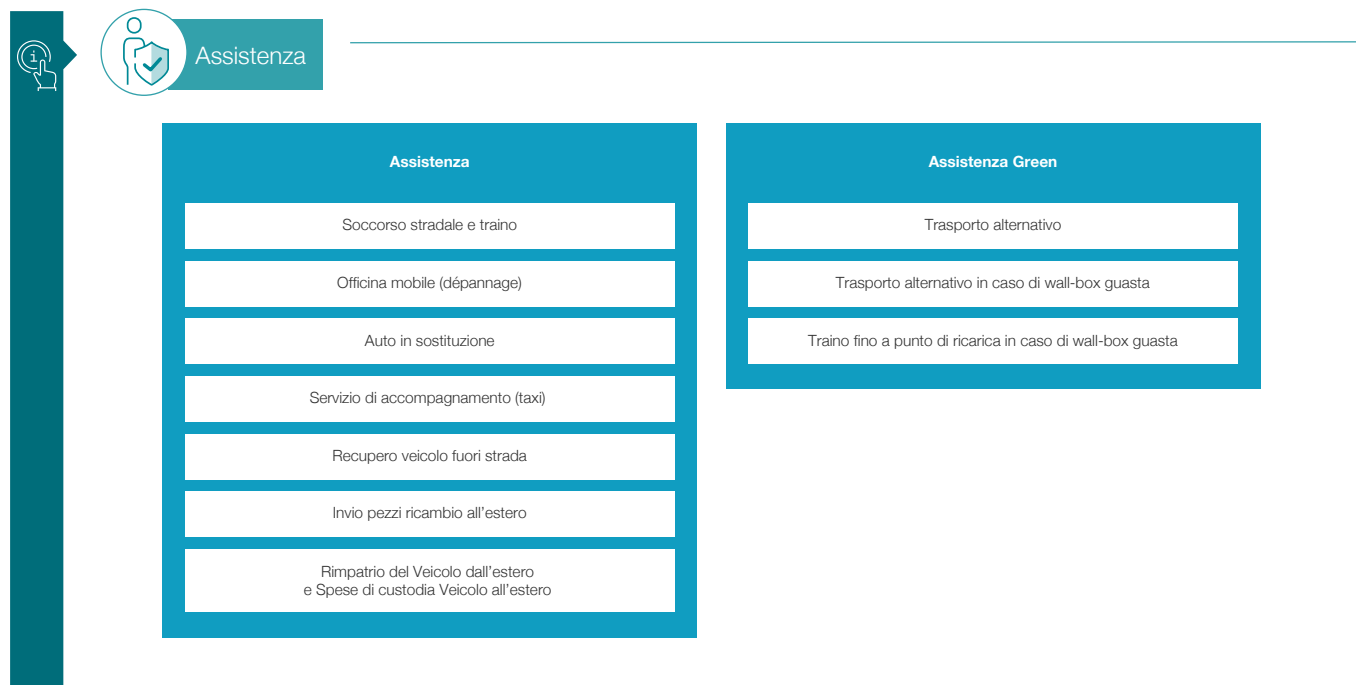
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

3.2 Operatività della Garanzia

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro,

Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.



3.3 Assistenza

3.3.1 Soccorso stradale e traino

Qualora il **Veicolo** non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, **Incidente** o **Incendio**, la **Centrale Operativa** si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del **Veicolo** presso il più vicino punto di assistenza autorizzato **entro 25 km di raggio (il limite è 50 km complessivamente tra andata e ritorno)** dal punto di fermo. In alternativa, in accordo con l'**Assicurato**, la **Centrale Operativa** potrà organizzare il traino del **Veicolo** presso l'officina generica più vicina.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il Sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del Veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer, la **Centrale Operativa** provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il **Veicolo**, o il Soccorso Stradale e Traino o l'intervento dell'Officina mobile (Dépannage).

In caso di esaurimento del carburante, la **Centrale Operativa** provvederà a trasportare il **Veicolo** al più vicino punto di rifornimento carburante.

Si specifica che:

- nel **Massimale** unico (chilometrico) sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del **Veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, **con il massimo di 5 (cinque) giorni;**
- nel **Massimale** unico (chilometrico) sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito

dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **Veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;

- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della **Centrale Operativa** fornirà informazioni specifiche all'**Assicurato**;
- la prestazione si intende operante a condizione che il **Veicolo**, al momento del **Sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del **Veicolo** assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'**Assicurato**, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del **Sinistro**;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della **Compagnia** per la custodia del **Veicolo**.

E- Rescue

In caso di soccorso stradale, l'**Assicurato** chiamerà il numero verde di assistenza e potrà scegliere di attivare autonomamente in forma digitale il soccorso stradale. L'**Assicurato** riceverà un sms contenente un link ipertestuale che permetterà di attivare in modalità autonoma il soccorso stradale attraverso il sito web app e-rescue. Per l'utilizzazione occorre avere la connessione dati.

3.3.2 Officina mobile (Dépannage)

Qualora il **Veicolo** non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la **Centrale Operativa**, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'**Assicurato**.

Qualora il dépannage non sia possibile, la **Centrale Operativa** provvederà al soccorso stradale del **Veicolo** secondo le procedure previste nel "Soccorso Stradale e traino".

3.3.3 Auto in sostituzione

Qualora il **Veicolo** rimanga immobilizzato a seguito di guasto, **Incidente** o **Incendio** e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del Sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la **Compagnia** metterà a disposizione dell'**Assicurato** un **Veicolo** in sostituzione alle seguenti condizioni:

- a chilometraggio illimitato;
- **per un periodo massimo di 3 (tre) giorni; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;**
- **di cilindrata massima pari a 1.200 c.c.;**
- **sono esclusi le spese di carburante, le spese di mancato rabbocco del carburante al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del Veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la Franchigia Furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.**

Si specifica che:

- **il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;**
- **la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del Veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;**
- Il **Veicolo** sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale Operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;

- al momento del ritiro del **Veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta della **Compagnia**, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del **Veicolo**.

3.3.3.1 Auto in sostituzione a seguito di furto

Qualora l'**Assicurato** subisca il **Furto** totale del **Veicolo**, la **Centrale Operativa** metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate nella prestazione "Auto in sostituzione" **per un periodo massimo di 7 (sette) giorni da utilizzare entro i 30 giorni successivi al Sinistro**. L'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3.3.3.2 Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del veicolo dopo il furto

Qualora il **Veicolo** per cui l'**Assicurato** ha precedentemente subito un **Furto**, venga ritrovato e risulti inutilizzabile in caso di danno totale, oppure, in caso di danno parziale, se la riparazione richieda oltre a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del **Sinistro** il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la **Centrale Operativa** metterà a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio **per un periodo massimo di 7 (sette) giorni da utilizzare entro i 30 giorni successivi al Sinistro**, con le modalità specificate nella prestazione "Auto in sostituzione".

3.3.4 Servizio di accompagnamento (taxi)

Qualora l'**Assicurato** debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del **Veicolo** in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la **Centrale Operativa** potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La **Compagnia** terrà a proprio carico i costi relativi **entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro** indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la **Compagnia** rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **Massimale** sopra indicato.

Se non è possibile organizzare il servizio di accompagnamento, la **Compagnia** rimborserà i costi sostenuti dall'**Assicurato** dietro presentazione di un idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, ecc.) nei limiti del **Massimale** sopra indicato.

3.3.5 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora il **Veicolo** sia uscito dalla rete stradale o di aree ad essa equiparate e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente e non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, la **Centrale Operativa** invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il **Veicolo** danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed **entro il limite di € 250,00 per Sinistro**.

3.3.6 Invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del **Veicolo** immobilizzato all'estero per guasto o **Incidente** non siano reperibili sul posto, la **Centrale Operativa** provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L'**Assicurato** dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio **entro il limite di € 500,00 per Sinistro**.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Obblighi dell'Assicurato:

- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Compagnia per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare quanto anticipato dalla Compagnia al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

3.3.7 Rimpatrio del Veicolo dall'estero e Spese di custodia del Veicolo all'estero

Qualora a seguito di guasto, **Incidente**, **Incendio**, **Furto** tentato/parziale o ritrovamento dopo il **Furto** totale il **Veicolo** assicurato risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, la **Compagnia** provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del Veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'**Assicurato**, tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) **entro il limite di € 1.000,00 per Sinistro**.

Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui **Valore Commerciale**, dopo l'evento imprevisto, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia.

La **Compagnia** provvederà al rimpatrio del **Veicolo** dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso.

La **Compagnia** non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, **Furto** di accessori e parti del **Veicolo**, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio.

In caso di **Furto** totale, la **Compagnia** potrà richiedere all'**Assicurato** copia del verbale di ritrovamento del **Veicolo** rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

Qualora la **Centrale Operativa** abbia effettuato la prestazione "Rimpatrio del **Veicolo** dall'estero", le spese di custodia del **Veicolo** all'estero dalla data di richiesta dell'**Assicurato** restano a carico della **Compagnia**, **per un massimo di € 25,00 al giorno e per un massimo di € 200,00 per Sinistro e per anno**.

3.4 ASSISTENZA GREEN

La copertura è facoltativa e disponibile solo per i veicoli elettrici; la garanzia può essere selezionata solo dopo avere scelto la garanzia Assistenza, e quindi aggiuntiva a quest'ultima; la copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo **Prezzo** e la garanzia è richiamata nel **Modulo di Polizza**.

3.4.1 Trasporto alternativo

La prestazione è garantita con costi a carico della Compagnia **fino ad un massimo di 3 volte per anno**.

Qualora il **Veicolo** rimanga immobilizzato a seguito di guasto, **Incidente** o incendio necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa

costruttrice, o qualora al momento del **Sinistro** il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la **Compagnia** metterà a disposizione dell'**Assicurato** un trasporto alternativo, Car **Sharing** o **Veicolo** a Noleggio, alle seguenti condizioni:

Car Sharing

Il **Veicolo** sostitutivo è disponibile solamente nelle città dove è operativo il servizio di Car **Sharing** convenzionato con la **Compagnia**, e previa registrazione dell'**Assicurato** sulla APP della società di Car **Sharing**. La **Centrale Operativa** fornirà il numero di un voucher per usufruire della prestazione con costi a carico della Compagnia:

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- di cilindrata massima pari a 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante.

Veicolo a Noleggio

Si rimanda a quanto previsto al precedente art. 3.3.3 Auto in sostituzione

3.4.2 Trasporto alternativo in caso di wall-box guasta

La prestazione è garantita con costi a carico della Compagnia fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora il **Veicolo** rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e quest'ultima necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la **Compagnia** metterà a disposizione dell'**Assicurato** un **Veicolo** in sostituzione, fino a 7 giorni, con le condizioni specificate nella garanzia **Auto in Sostituzione**.

3.4.3 Traino fino a punto di ricarica in caso di wall-box guasta

La prestazione è garantita con costi a carico della Compagnia fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora il **Veicolo** rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e quest'ultima necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la **Compagnia** garantisce il trasporto del Veicolo fino al punto di ricarica presente sul suolo pubblico, entro un raggio di 25 km (50 km complessivamente tra Andata e Ritorno) dal punto di immobilizzo. L'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'**Assicurato**.

3.5 Tabella riepilogativa Massimali

La copertura opera entro il limite del Massimale previsto per ciascuna categoria di Prestazioni riportate nella tabella seguente.

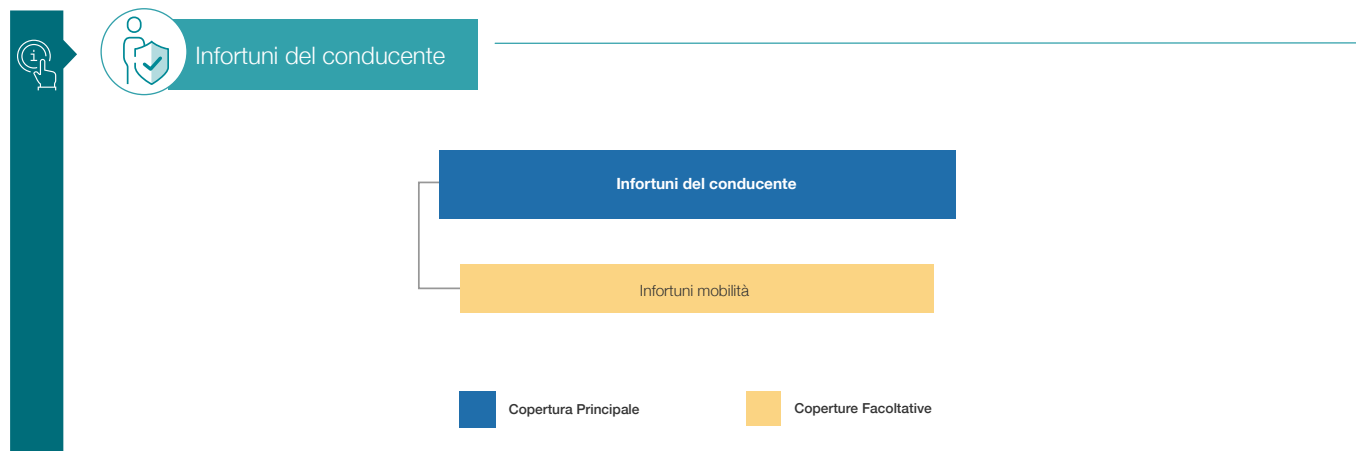
Copertura	Massimale
Soccorso stradale e traino	• entro 25 km di raggio (il limite è 50 km complessivamente tra andata e ritorno)
Servizio di accompagnamento	• € 50,00 per Sinistro
Recupero del veicolo fuori strada	• € 250,00 per Sinistro
Invio pezzi di ricambio all'estero	• € 500,00 per Sinistro
Rimpatrio del Veicolo dall'estero	• € 1.000,00 per Sinistro e per anno
Spese di custodia del Veicolo all'estero	• € 25,00 al giorno per un massimo di € 200,00 per Sinistro e per anno.

3.6 ESCLUSIONI

1. Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
 - f) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
 - g) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
 - h) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
 - i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
 - j) uso improprio del Veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
 - k) conduzione del Veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
 - l) conduzione del Veicolo in stato di Ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - m) circolazione del Veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
 - n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
 - o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
 16. La Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia.
 17. La Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
 18. La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
 19. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.
- Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

4 Infortuni del conducente

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo **Prezzo** e la garanzia è richiamata nel **Modulo di Polizza**.



4.1 Infortuni del conducente - Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato**, che in questo caso coincide con il conducente del **Veicolo**, un importo (**Indennizzo**) per gli Infortuni subiti dal conducente del **Veicolo** assicurato, se il conducente è:

- munito di regolare patente e
- autorizzato dal **Proprietario del Veicolo**, durante la circolazione e la guida del **Veicolo** stesso.

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite del **Massimale di € 75.000,00 in caso di morte o Invalidità Permanente, di grado superiore al 3% (Franchigia assoluta)**, del conducente del **Veicolo**; **tale Massimale è da considerarsi per ciascun anno assicurato**. Si considera **Invalidità Permanente Totale** una percentuale di invalidità superiore al 66%.

Esempio di prestazione della garanzia Infortuni del Conducente:

- in caso di Invalidità Permanente accertata di grado pari al 18%, al beneficiario sarà liquidato l'importo di € 11.250,00, pari al 15% di Invalidità Permanente, al netto quindi della franchigia assoluta del 3% (18%-3%)
- in caso di Invalidità Permanente Totale, oltre il 66%, al beneficiario sarà liquidato l'intero massimale di €75.000,00
- in caso di morte al beneficiario/i sarà liquidato l'intero massimale di €75.000,00

4.2 Infortuni del conducente - Prestazioni assicurate

La copertura è facoltativa e subordinata alla scelta della garanzia Infortuni del conducente; la copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo **Prezzo** e la garanzia è richiamata nel **Modulo di Polizza**.

La **Compagnia** paga all'**Assicurato**, che in questo caso coincide con il **Contraente** e con i soggetti facente parte del **Nucleo Familiare** del Contraente, come da Stato di Famiglia che dovrà essere presentato in caso di **Sinistro**, un importo (**Indennizzo**) per gli **Infortuni** subiti come segue:

- durante l'utilizzo di veicoli in **Sharing**, compreso il **Noleggino a Breve Termine**; sono inclusi tutti i mezzi non soggetti ad obbligo di assicurazione obbligatoria per legge, nonché i monopattini elettrici;
- in qualità di trasportato sui **Mezzi Pubblici locali**.

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel **limite di € 50.000,00 in caso di morte o Invalidità Permanente, di grado superiore al 3% (Franchigia assoluta)**; tale Massimale è da considerarsi per ciascun anno assicurato e per Nucleo Familiare, con la possibilità di indennizzare al massimo di **5 persone facenti parte dello stesso Nucleo Familiare**; si considera **Invalidità Permanente Totale** la percentuale di invalidità superiore al 66%. **In caso di infortunio occorso contemporaneamente a più di un componente del Nucleo Familiare, quindi nell'ambito dello stesso evento, e la sommatoria degli indennizzi superi il massimale disponibile a quel momento, l'indennizzo si effettuerà proporzionalmente fino a concorrenza del massimale disponibile.** Il Massimale è ridotto a € 25.000,00 nel caso di Infortunio occorso durante l'utilizzo di monopattini elettrici in Sharing.



Esempio di prestazione della garanzia Infortuni in mobilità:

- in caso di Invalidità Permanente accertata di grado pari al 18%, al beneficiario sarà liquidato l'importo di € 7.500,00, pari al 15% di Invalidità Permanente, al netto quindi della franchigia assoluta del 3% (18%-3%); l'importo è ridotto a € 3.750,00 nel caso in cui il Sinistro sia occorso durante l'utilizzo di un monopattino elettrico
- in caso di Invalidità Permanente Totale, oltre il 66%, al beneficiario sarà liquidato l'intero massimale di € 50.000,00
- in caso di morte al beneficiario/i sarà liquidato l'intero massimale di € 50.000,00
- in caso di infortunio contemporaneo occorso a tre componenti del Nucleo Familiare, durante uno stesso evento, ad esempio un infortunio su un mezzo pubblico (autobus) e ciascuno abbia diritto ad un indennizzo rispettivamente di € 20.000 – 35.000 – 38.000, il cui totale di € 93.000 supera il limite di € 50.000 disponibile a quel momento, gli effettivi indennizzi di tutti tre i componenti saranno riproporzionati a € 10.752,69 – € 18.817,20 – € 20.430,11 (pari al 21,51% - 37,63% - 40,86%)

4.3 Operatività delle garanzie

1. La garanzia comprende gli **Infortuni** subiti:
 - a) in conseguenza di colpa grave dell'**Assicurato**;
 - b) in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico, religioso, ideologico o simili se l'**Assicurato** non vi ha preso parte attiva;
 - c) in stato di malore o incoscienza, a meno che siano causati dalle cause di cui all'art. 4.5 "Esclusioni e limitazioni";
2. Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è di carattere personale; tuttavia se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**Infortunio** prima che l'**Indennizzo** sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la **Compagnia** provvederà a liquidare direttamente agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell'**Assicurato** sia comunque intervenuto prima del decesso";
3. In caso di morte dell'**Assicurato** in conseguenza di **Infortunio**, l'**Indennizzo** verrà corrisposto alla/e persona/e risultante/i da atto notorio alla/e quale/i deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza, secondo le regole previste dalla successione testamentaria e legittima.

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

Se dopo il pagamento di un **Indennizzo** per **Invalidità Permanente**, ma entro due anni dal giorno dell'**Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, la **Compagnia** corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'**indennizzo** già pagato e la **Somma Assicurata** per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'**Assicurato** non

sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di **Invalidità Permanente**. Qualora a seguito di Infortunio il corpo dell'**Assicurato** non venga ritrovato, la **Compagnia** liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini del Capo II del titolo IV del Libro I del codice civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da **Infortunio** indennizzabile, la **Compagnia** avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

4.4 Estensione territoriale

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nel territorio di tutti i Paesi per i quali è eventualmente prestata, con il presente **Contratto**, l'Assicurazione obbligatoria.

4.4 Estensione territoriale

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nel territorio di tutti i Paesi per i quali è eventualmente prestata, con il presente **Contratto**, l'Assicurazione obbligatoria.

4.5 Esclusioni e limitazioni

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- c) nel caso di Sinistro avvenuto con veicoli circolanti non soggetti alla RC obbligatoria per legge
- d) nel caso in cui il Sinistro non sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute;
- e) se il conducente del Veicolo è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- f) per gli Infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di Ebbrezza o Ubriachezza;
- g) per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- h) per gli Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- i) per gli Infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) per Infortuni sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'Infortunio subito durante la circolazione e la guida del Veicolo;
- k) per gli Infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- l) per gli Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X);
- m) avvenuti durante lo svolgimento di attività illecite;

Per la sola garanzia Infortuni in mobilità, in caso di Sinistro non è indennizzabile la persona oltre la 5° del Nucleo Familiare.

5 Incendio

La copertura è attiva solo **se è stato pagato il relativo Prezzo e** la garanzia **è richiamata nel Modulo di Polizza. Questa garanzia è inscindibile dalla garanzia Furto.**

5.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**), pari ai danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** derivanti da:

- **Incendio**,
- **Fulmine**,
- scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del **Veicolo** stesso.

In caso di **Sinistro**, la **Compagnia** paga l'**Indennizzo** **nel limite del capitale assicurato, per evento e per anno assicurativo e fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo**, tutti indicati nel **Modulo di Polizza**. Se per la riparazione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della sua riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

5.2 Accessori del Veicolo

La garanzia opera anche per:

- a) le **Dotazioni di Serie** del **Veicolo**,
- b) i ricambi stabilmente fissati sul **Veicolo** e costituenti la normale dotazione di serie,
- c) l'impianto di alimentazione a gas metano o a GPL,
- d) il gancio di traino,
- e) eventuali **Accessori Optional** del **Veicolo**, se dichiarati nel **Modulo di Polizza**.

5.3 Esclusioni

La garanzia non opera in caso di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

6 Furto

La copertura è attiva solo **se è stato pagato il relativo Prezzo** e la garanzia **è richiamata nel Modulo di Polizza. Questa garanzia è inscindibile dalla garanzia Incendio.**

6.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti derivanti dal **Furto** totale o parziale o dalla **Rapina** del **Veicolo**, sia tentati che consumati, **nel limite del capitale assicurato, per evento e per anno assicurativo e fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo**, tutti indicati nel **Modulo di Polizza**.

Se per la riparazione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**. L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo**, o delle parti di esso danneggiate o sottratte, al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della loro riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

6.1.a Valore a Nuovo Veicolo

Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti **entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo** e hanno causato la perdita totale del **Veicolo**, la **Compagnia** paga come **Indennizzo**, nel **limite del capitale indicato nel Modulo di Polizza**, il **Prezzo di listino del Veicolo e degli eventuali Accessori Optional, se assicurati, al momento della conclusione del Contratto**, fermi restando gli eventuali **Scoperti o Franchigie**.

6.1.b Valore a Nuovo Pezzi di Ricambio

Se il **Furto** parziale che ha danneggiato i pezzi di ricambio del **Veicolo** è avvenuto **entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo**, la **Compagnia** rimborsa il **Valore a Nuovo** dei pezzi di ricambio danneggiati.

6.2 Accessori del Veicolo

La garanzia opera anche per:

- a) le **Dotazioni di Serie** del **Veicolo**,
- b) i ricambi stabilmente fissati sul **Veicolo** e costituenti la normale dotazione di serie,
- c) l'impianto di alimentazione a gas metano o a GPL,
- d) il gancio di traino,
- e) eventuali **Accessori Optional** del **Veicolo**, se dichiarati nel **Modulo di Polizza**,
- f) seggiolino per bambini presente sul **Veicolo**.

6.3 Danni da scasso

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti arrecati al **Veicolo**, compresi i cristalli, derivanti dal tentativo di **Furto** o dal **Furto** consumato di oggetti non assicurati all'interno del **Veicolo** stesso, fatto salvo gli eventuali **Scoperti e Franchigie**.

6.4 Danni riportati dal Veicolo dopo il Furto

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione avvenuta dopo il **Furto**, contro la volontà del **Proprietario** e prima del ritrovamento del **Veicolo** stesso, fatto salvo gli eventuali **Scoperti e Franchigie**.

6.5 Scoperti

Se

- il localizzatore satellitare è dichiarato nel **Modulo di Polizza** e ha concorso alla determinazione del **Prezzo**, e
- si verifica l'assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del **Sinistro**, della protezione **Furto** da parte del localizzatore satellitare,

la **Compagnia** applica una **maggiorazione della percentuale di Scoperto di 10 punti percentuali**, anche se il mancato o il difettoso funzionamento sono determinati dallo stazionamento del **Veicolo** in una zona non servita da tale sistema. Se non è stato pattuito alcuno **Scoperto**, **rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10%**.

6.6 Copertura parziale (regola proporzionale ex. art. 1907 c.c)

Se la copertura si riferisce soltanto a una quota parte del valore del **Veicolo**, la **Compagnia** risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il **Valore Commerciale** del **Veicolo** stesso al momento del **Sinistro** determinato in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**".

6.7 Esclusioni

La garanzia non opera in caso di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

7 Cristalli

La copertura è attiva solo **se è stato pagato il relativo Prezzo e** la garanzia **è richiamata nel Modulo di Polizza.**

7.1 Prestazioni assicurate

In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul **Veicolo** (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili) - **con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni** – la **Compagnia** rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.

7.2 Massimali e Franchigie

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** **fino al massimale indicato in polizza, scelto dal cliente tra 1000 € e 2000 €, per evento e per anno assicurativo.**

Viene applicata una **Franchigia** di € 150,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati; se per la riparazione/sostituzione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà invece applicata alcuna **Franchigia**.

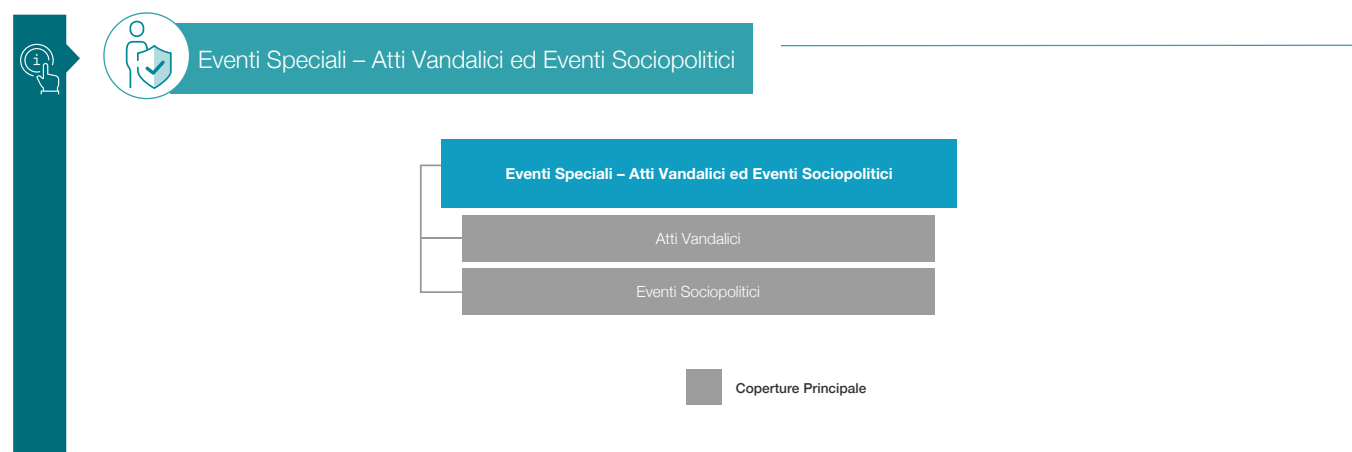
7.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) Fanali anteriori e posteriori, specchi retrovisori esterni e interni e frecce**
- b) avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli o ribaltamento del Veicolo;**
- c) dovuti a rigature, segnature e simili;**
- d) conseguenti ad eventi naturali, Atti Vandalici, Furto e Rapina consumati o tentati.**

8 Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.



8.1 Atti Vandalici

8.1.1 Operatività della garanzia

La garanzia è sottoscrivibile fino al 10° anno (compreso) dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Al momento del rinnovo del **Contratto**, se il **Veicolo** supera i 10 anni (anno intero) dalla data di prima immatricolazione, la garanzia non sarà più attivata.

8.1.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per qualsiasi atto doloso di **Vandalismo** commesso da chiunque con il solo scopo di danneggiare il **Veicolo**, nel limite del capitale assicurato, per evento e per anno assicurativo e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**, tutti indicati nel **Modulo di Polizza**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della sua riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

8.1.3 Massimali, Scoperti e Minimi

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** **fino ad un massimo di € 4.000,00 per evento e per anno assicurativo**. Se per la riparazione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

8.1.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni subiti dal Veicolo durante il possesso o l'uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.

8.2 Eventi sociopolitici

8.2.1 Operatività della garanzia

La garanzia è sottoscrivibile fino al 10° anno (compreso) dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Al momento del rinnovo del **Contratto**, se il **Veicolo** supera i 10 anni (anno intero) dalla data di prima immatricolazione, la garanzia non sarà più attivata.

8.2.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** in occasione di:

- a) manifestazioni di piazza;
- b) tumulti popolari;
- c) scioperi;
- d) sommosse;
- e) atti di terrorismo

nel limite del capitale assicurato, per evento e per anno assicurativo e fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo, tutti indicati nel Modulo di Polizza.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della sua riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

8.2.3 Massimali, Scoperti e Minimi

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** fino ad un massimo di € 4.000,00 per evento e per anno assicurativo. Se per la riparazione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

9 Eventi Naturali

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo e la garanzia è richiamata nel Modulo di Polizza. È possibile selezionare questa garanzia solo se è stata acquistata anche la garanzia Eventi Speciali.

9.1 Operatività della garanzia

La garanzia è sottoscrivibile fino al 10° anno (compreso) dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Al momento del rinnovo del **Contratto**, se il **Veicolo** supera i 10 anni (anno intero) dalla data di prima immatricolazione, la garanzia non sarà più attivata.

9.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** causati da:

- a) bufera, tromba d'aria, uragano, turbine di vento
- b) caduta di sassi o di alberi,
- c) cedimento e smottamento del terreno,
- d) collisione con animali selvatici,
- e) frana,
- f) pressione della neve,
- g) caduta di neve o di ghiaccio dai tetti,
- h) valanga o slavina,
- i) allagamento, alluvione, inondazione
- j) eruzione vulcanica,
- k) terremoto,
- l) tempesta,
- m) grandine,

nel limite del capitale assicurato, per evento e per anno assicurativo e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**, tutti indicati nel **Modulo di Polizza**.

L'ammontare del danno è determinato dal **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, calcolato in base:

1. alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", o
2. al costo della sua riparazione, se inferiore al valore al punto 1.

9.3 Massimali, Scoperti e Minimi

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite del 50 % del **Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro per evento e per anno assicurativo**.

Se per la riparazione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

10 Kasko Collisione

La copertura è attiva **solo se è stato pagato il relativo Prezzo e la garanzia è richiamata nel Modulo di Polizza. È possibile selezionare questa garanzia solo se è stato acquistato un Pacchetto di garanzie.**

10.1 Operatività della garanzia

La garanzia è sottoscrivibile fino al 5° anno (compreso) dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Al momento del rinnovo del Contratto, se il **Veicolo** supera i 5 anni (anno intero) dalla data di prima immatricolazione, la garanzia non sarà più attivata.

10.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a seguito di collisione accidentale con altri veicoli identificati da targa, nel limite del capitale assicurato, e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**, tutti indicati nel **Modulo di Polizza**.

Se per la riparazione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

1. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o
2. dal costo della sua riparazione, se inferiore al valore del punto 1.

10.3 Esclusioni

La garanzia non opera per i danni:

- a) avvenuti durante la circolazione al di fuori dell'appropriata sede stradale;
- b) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- c) agli apparecchi o accessori, anche se assicurati, se il **Sinistro** non colpisce anche altre parti del **Veicolo**;
- d) subiti dal **Veicolo** quando il conducente si trovi in stato di **Ebbrezza** (se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge) o **Ubriachezza** o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
- e) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- f) subiti dal **Veicolo** se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

11 Kasko Totale

La copertura è attiva **solo se è stato pagato il relativo Prezzo e la garanzia è richiamata nel Modulo di Polizza. È possibile selezionare questa garanzia solo se è stato acquistato un Pacchetto di garanzie.**

11.1 Operatività della garanzia

La garanzia è sottoscrivibile fino al 5° anno (compreso) dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Al momento del rinnovo del **Contratto**, se il **Veicolo** supera i 5 anni (anno intero) dalla data di prima immatricolazione, la garanzia non sarà più attivata.

11.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a

seguito di:

- a) urto contro ostacoli fissi o mobili,
- b) ribaltamento,
- c) uscita di strada,
- d) collisione accidentale con altri veicoli

se avvenuti durante la circolazione, nel limite del capitale assicurato, e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**, tutti indicati nel **Modulo di Polizza**.

Se per la riparazione viene utilizzata la **Rete Convenzionata**, non verrà applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

1. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o
2. dal costo della sua riparazione, se inferiore al valore del punto 1.

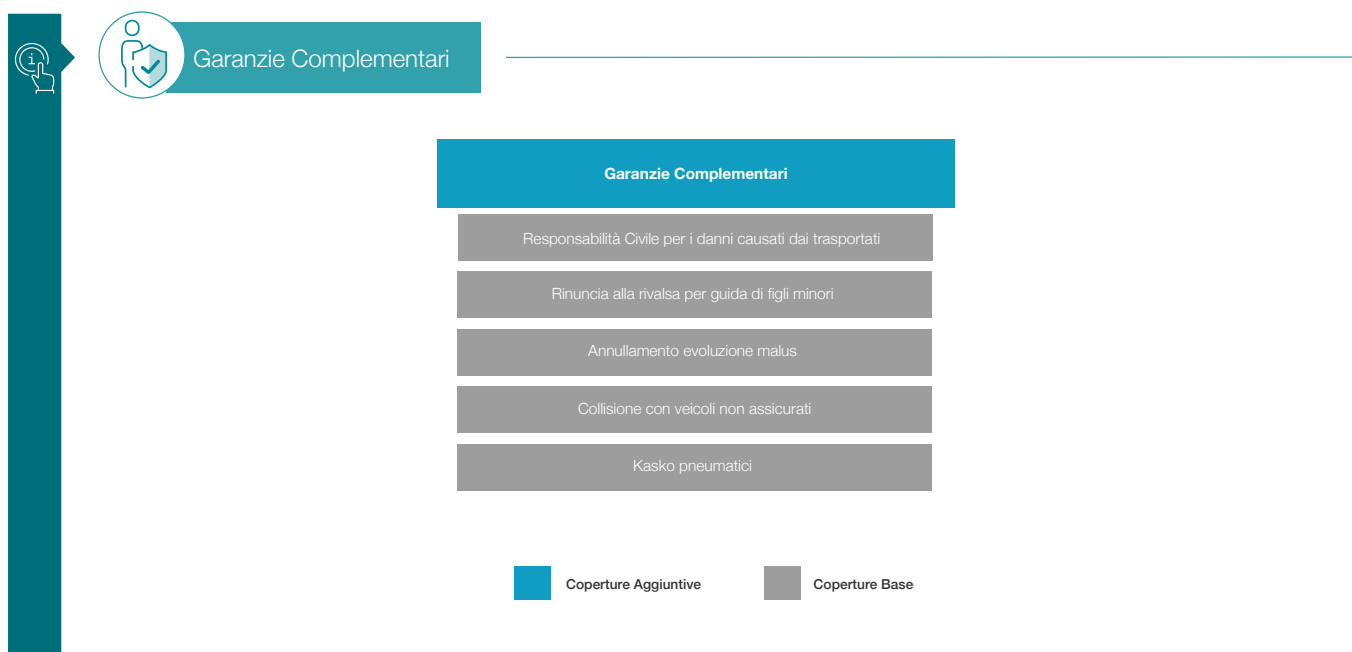
11.3 Esclusioni

La garanzia non opera per i danni:

- a) avvenuti durante la circolazione al di fuori dell'appropriata sede stradale;
- b) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- c) agli apparecchi o accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo;
- d) subiti dal Veicolo quando il conducente si trovi in stato di Ebbrezza (se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge) o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
- e) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- f) subiti dal Veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

12 Garanzie Complementari

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo **Prezzo** e la garanzia è richiamata nel **Modulo di Polizza**.



12.1 Responsabilità Civile per i Danni causati dai trasportati

Prestazioni assicurate

La **Compagnia** si obbliga a indennizzare i danni causati dai Terzi trasportati durante la circolazione del **Veicolo**.

Massimali

La garanzia è operante per un **massimo di € 775.000,00 per Sinistro**.

12.2 Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori

Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Rivalsa** nei confronti del **Proprietario** o del **Locatario** del **Veicolo** per i danni arrecati a Terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela (Art. 2048 del Codice Civile) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o del tutore.

12.3 Annullamento evoluzione malus

Prestazioni assicurate

Nel caso in cui nel **Periodo di Osservazione** si dovesse verificare un solo **Sinistro**, con questa opzione la Classe di Merito interna della Compagnia, che dovrebbe subire il Malus, rimarrebbe invariata all'atto del rinnovo di polizza. Nel caso in cui dovesse avvenire più di un **Sinistro** nello stesso **Periodo di Osservazione**, a partire dal secondo **Sinistro**, le regole evolutive della Classe Interna rimangono invariate.

In ogni caso, le regole evolutive della classe CU (Classe Universale) rimangono invariate e non impattate dall'operare di questa garanzia.

12.4 Collisione con veicoli non assicurati

Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in caso di una collisione con un altro Veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A. L'**Indennizzo** viene pagato in proporzione della responsabilità del Terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.

Massimali

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** **per un massimo di €2.700,00 per Sinistro**.

12.5 Kasko Pneumatici

Prestazioni assicurate

La **Compagnia** indennizza l'**Assicurato** dei costi di riparazione o sostituzione del Pneumatico sul **Veicolo** assicurato che subisce una foratura e degli eventuali conseguenti danni al cerchio.

Massimali

Il Massimale sarà pari a € 300,00 per pneumatico e € 300,00 per cerchio, con un massimo totale di due eventi (riparazione o sostituzione) per anno assicurativo.



Esempio A di rimborso nello stesso anno assicurativo

- Sinistro n. 1: (necessaria sostituzione 1 pneumatico e 1 cerchio) – costo pneumatico €200,00 e costo cerchio €200,00 - la Compagnia rimborsa € 200,00 per pneumatico e €200,00 per cerchio;
- Sinistro n. 2: (necessaria sostituzione 1 pneumatico e 1 cerchio) – costo pneumatico €200,00 e costo cerchio €200,00 - la Compagnia non rimborsa poiché effettuate già due sostituzioni (eventi) nell'anno assicurativo

ESCLUSIONI - Kasko Pneumatici

L'assicurazione non copre le conseguenze derivanti dai seguenti Sinistri:

- a) Furto, tentativo di Furto, Incendio, Vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare.
- b) Danni subiti da altri componenti del Veicolo.
- c) Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza.
- d) Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione.
- e) Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del Veicolo.
- f) In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dall'Assicurato.
- g) Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza KASKO PNEUMATICI non copre:

- a) I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del Veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia.
- b) I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone.
- c) Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico.
- d) La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione.
- e) Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione.
- f) I pneumatici rigenerati o ricostruiti.
- g) I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato.
- h) I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del sinistro.
- i) I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino).
- j) I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del Sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante dei pneumatici.
- k) I pneumatici montati su un Veicolo diverso da quello menzionato nel contratto (Veicolo).
- l) Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati.
- m) La foratura intervenuta dopo un Incidente della circolazione.
- n) I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi.
- o) I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici.
- p) I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni.
- q) I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile.
- r) L'usura.
- s) Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante.
- t) I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti).
- u) I danni causati da vizi nascosti.
- v) I danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

13 Tutela Legale

La copertura è attiva **solo se è stato pagato il relativo Prezzo e** la garanzia **è richiamata nel Modulo di Polizza.**

13.1 Oggetto

La **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per rimborsare le spese per **Assistenza Stragiudiziale** e giudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:

- a) conseguenti a **Rischi Assicurati** (Art. 13.4 “Rischi Assicurati”)
- b) nei confronti di Persone Assicurate (Art. 13.5 “Persone Assicurate”)
- c) verificatisi nel Periodo di operatività della garanzia (Art.13.6 “Operatività della garanzia”).

La **Compagnia** pagherà il rimborso delle spese effettuate dall'**Assicurato** (**Indennizzo**) solo:

- se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il rimborso da Terzi; e
- al momento della chiusura finale della Controversia.



Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della Controversia quando questa non può più proseguire in alcun modo. Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una Transazione finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.

13.2 Massimali

La **Compagnia** si obbliga a pagare un importo (**Indennizzo**) nei **limiti del Massimale di € 15.000,00 per Sinistro.**

13.3 Spese coperte

- a) le spese per l'intervento di uno ed un solo legale incaricato della gestione del **Sinistro**;
- b) le spese per un secondo legale domiciliatario, solo in fase giudiziale, **entro il limite massimo di € 2.500,00**
- c) le spese del procedimento di mediazione obbligatorio, se il procedimento di mediazione è condizione necessaria per l'operatività della garanzia;
- d) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- e) le spese relative al **Contributo Unificato**, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- f) le spese relative agli arbitrati per la decisione di **Controversie entro il limite massimo di € 2.500,00 per Sinistro**;
- g) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- h) le spese di giustizia in sede penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- i) le spese liquidate a favore del legale della controparte in caso di soccombenza per condanna dell'**Assicurato**;
- j) le spese relative alla registrazione di atti giudiziari **entro il limite massimo di € 500,00.**
- k) assistenza legale telefonica in caso di evento riguardante i **Rischi** assicurati. La **Compagnia** fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei **Sinistri**, le condizioni di assicurazione del **Contratto**, ed i **Sinistri** già in essere.

13.4 Rischi Assicurati

Difesa degli interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale limitatamente alle seguenti fattispecie:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per **Fatto Illecito** di Terzi derivanti da incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali, se questi non sono causati da violazione delle norme di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
- la proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di **Incidente** stradale nell'ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
- il ricorso o opposizione contro il provvedimento di sequestro del **Veicolo** a motore in seguito ad **Incidente** stradale.

La prestazione di Tutela legale si intende estesa anche nei casi in cui l'Assicurato sia coinvolto in un incidente stradale:

- in qualità di pedone
- in qualità di trasportato su mezzi pubblici o privati diversi da quello indicato in polizza
- alla guida di veicoli non soggetti ad obbligo di assicurazione (esclusi monopattini elettrici)
- alla guida di veicoli in sharing

13.5 Persone Assicurate

Sono **Assicurati**:

- il **Proprietario del Veicolo**;
- il **Locatario** del **Veicolo** in leasing;
- il conducente autorizzato del **Veicolo** (per le persone giuridiche il nominativo del conducente deve essere dichiarato in fase di stipula contrattuale);
- i trasportati con il **Veicolo**.

13.6 Operatività della garanzia

La copertura è operante per le **Controversie** determinate da fatti verificatisi (nei casi di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative), nel periodo di efficacia del **Contratto**, e in ogni caso denunciati entro 24 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto**.

13.7 Fatto che ha determinato la Controversia

Ai fini di questa copertura, il fatto che ha determinato la **Controversia** è:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di **Contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

13.8 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

13.9 Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- c) quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- d) quando per il Veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi;
- e) quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- f) nei casi di violazione da parte dell'Assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (in particolare l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e il comportamento in caso d'Incidente);
- g) in genere, per ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte (Art. 13.3 "Spese coperte").

13.10 Controversie escluse

Sono escluse inoltre le spese relative alle Controversie:

- a) derivanti da fatto doloso delle persone Assicurate (Art. 13.5 "Persone Assicurate");
- b) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo, ad eccezione di quanto specificato al punto c) dell'articolo 13.4 "Rischi Assicurati";
- c) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa ad eccezione di quanto specificato nell'articolo 13.4 "Rischi Assicurati";
- d) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni a motore o aeromobili;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di Vandalismo, Terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- g) derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- h) che hanno per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano);
- i) nei confronti della Compagnia;
- j) con un valore in lite inferiore a € 250,00;
- k) relative al recupero crediti;
- l) in genere, ogni Controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati (Art. 13.4 "Rischi Assicurati").

13.11 Estensione Territoriale

La garanzia vale per **Controversie**:

- a) determinate da fatti verificatisi, e
- b) che devono essere trattate nei Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione alla garanzia RCA mediante **Carta Verde**.

D - Il Contratto dalla A alla Z

14 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

14.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

L'Assicurato, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio, ha il medesimo obbligo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.

14.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, **il Cliente deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. In caso di mancata comunicazione, la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che ha pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Prezzo convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

15 Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo

15.1 Modalità di conclusione del Contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite **Offerta Fuori Sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**. La sottoscrizione del **Contratto** può avvenire anche tramite **Firma Digitale** fornita dalle **Banche Abilitate**.

15.2 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **Modulo di Polizza**, salvo indicazione di orario differente ma solo se il **Prezzo** è stato pagato. **In caso di mancato pagamento del Prezzo, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello di pagamento.**

15.3 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura alla consegna della **Polizza**. Il **Prezzo** è sempre determinato per periodi di **Assicurazione** di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero, ed è dovuto integralmente; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa (rateo);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di **Assicurazione**. Per le **Carte Verdi** la garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul medesimo documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.

15.4 Modalità di pagamento del Prezzo

Il pagamento va eseguito presso la Filiale Bancaria dove è assegnato il **Contratto**, che è autorizzata a rilasciare i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e la **Carta Verde**) previsti dalle disposizioni in vigore.

Il **Prezzo** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge (modalità non disponibile nel caso di sottoscrizione del **Contratto** in **Offerta Fuori Sede**) oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del **Contratto** online o in **Offerta Fuori Sede**).

16 Determinazione del Prezzo

Il **Prezzo** è determinato in base ai dati riportati sul **Modulo di Polizza** con riferimento al **Veicolo** ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al **Locatario**), al **Cliente** nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del **Rischio**.

Il **Prezzo** è determinato anche dal numero di **Sinistri** riportati nel certificato di attestazione sullo stato di rischio. **Se dall'esame della documentazione si riscontrano elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del Prezzo su basi differenti, la Compagnia provvederà alla riclassificazione del Contratto ed avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di Prezzo. Il mancato pagamento del Prezzo richiesto comporta, in caso di Sinistro, l'azione di Rivalsa nei confronti del Cliente.**

16.1 Valido solo per i clienti con Black Box

Con riferimento alle riduzioni del **Prezzo** richiamate all'art. "2.7.1 Opzione **Black Box**: Sconto sul Prezzo", fermo quanto riportato al punto a) del suddetto articolo, lo **sconto territoriale di cui al punto b) del medesimo articolo, valido anche a rinnovo, verrà applicato solo nel caso in cui non siano presenti Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 4 anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.**

17 Adeguamento Valore del Veicolo

17.1 Valore Veicolo – valido per le coperture Incendio – Furto – Eventi Speciali – Eventi Naturali – Kasko Collisione – Kasko Totale

Determinazione del valore assicurato

Il valore assicurato indicato nel **Modulo di Polizza** deve corrispondere:

- al **Valore a Nuovo** se non sono stati superati 24 mesi dalla data della prima immatricolazione; rimane escluso quanto previsto agli art. 6.1.a (**Valore a Nuovo – Veicolo**) e art. 6.1.b (**Valore a Nuovo - Pezzi di Ricambio**)
- al **Valore Commerciale** determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**" in tutti gli altri casi e per gli **Accessori Optional**.

Adeguamento automatico del valore assicurato

La **Compagnia** adegua automaticamente il valore assicurato di autovetture in base alla valutazione di "**Quattroruote Professional**" e di conseguenza modifica il **Prezzo** delle garanzie ad esso correlate solo al rinnovo annuale del **Contratto**. Il valore degli **Accessori Optional** è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore del **Veicolo**.

L'operazione viene effettuata dalla **Compagnia** utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

18 Durata e Rinnovo del Contratto

Il Contratto ha durata pari ad 1 anno, ed è stipulato nella formula **“senza tacito rinnovo”**.

La copertura assicurativa cessa il giorno successivo del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Polizza. La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto, e cessa comunque nel momento in cui viene stipulato per lo stesso Veicolo un nuovo contratto con altra compagnia.

Su esplicita richiesta del Cliente, il Contratto può essere rinnovato per una durata pari ad 1 anno, e così successivamente.

19 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) l'**Assicurato** ha il diritto di recedere dal **Contratto** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni.

La **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

20 Risoluzione del Contratto

20.1 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di **Rischio** a causa di esportazione definitiva del **Veicolo**, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato di **Assicurazione** e la **Carta Verde**.

Si intende equiparata alla esportazione del **Veicolo** la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **Veicolo** ed il **Veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** e all'eventuale conguaglio del **Prezzo**, altrimenti il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la parte di **Prezzo**, corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), in ragione di 1/360 del Prezzo annuo, per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.**

La mancata o intempestiva comunicazione alla **Compagnia** della perdita del possesso/vendita del Veicolo e la mancata restituzione di Certificato di Assicurazione e **Carta Verde** sarà **motivo di Rivalsa per il recupero degli importi pagati a Terzi** per **Sinistri** denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del **Veicolo** assicurato.

20.2 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di demolizione o distruzione del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione del **Rischio** per demolizione o distruzione del **Veicolo**, devono essere presentate:

- i. la copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure

ii. la copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** e all'eventuale congruaggio del **Prezzo**, altrimenti, il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita. Questa corrisponde a 1/360 di Prezzo annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna dei documenti sopra indicati**.

20.3 Risoluzione del Contratto per Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 122 del **Codice delle Assicurazioni**, l'**Assicurazione** non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **Locatario** in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'Art. 283 del **Codice delle Assicurazioni**).

La **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua.

Il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** restituendo, se ancora in suo possesso, il **Certificato di Assicurazione**, la **Carta Verde** e consegnando alla **Compagnia** copia della denuncia stessa.

La mancata o intempestiva comunicazione alla **Compagnia** della perdita del possesso/vendita del Veicolo e la mancata restituzione di **Certificato di Assicurazione** e **Carta Verde** sarà motivo di **Rivalsa** per il recupero degli importi pagati a Terzi per **Sinistri** denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del **Veicolo** assicurato.

21 Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il Cliente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito dell'**Alienazione del Veicolo**, il **Cliente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

A. Conservazione del **Contratto di Assicurazione** per altro **Veicolo** di sua proprietà: se l'alienante, chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** ed all'eventuale congruaggio del **Prezzo dal momento della restituzione alla Compagnia del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato e la documentazione probatoria attestante l'Alienazione del Veicolo**,

B. Cessione del **Contratto**: nel caso di trasferimento della proprietà del **Veicolo** assicurato che comporti la cessione del **Contratto di Assicurazione**, il **Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, la quale, in seguito alla restituzione del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e di documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei Prezzi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Non sono ammesse variazioni di **Rischio** successivamente alla cessione del **Contratto**. Sono ammesse variazioni di **Rischio** unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il **Contratto** ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza possibilità di rinnovo. Per l'**Assicurazione** dello stesso **Veicolo**, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. La **Compagnia** non rilascerà l'attestazione dello stato del **Rischio**.

In caso di cessione **Contratto con Black Box**, il **Cliente** che ha ceduto il **Contratto** è obbligato a far disinstallare la **Black Box**. Il costo della disinstallazione è a carico della **Compagnia**, senza alcuna spesa per il **Cliente**.

C. Risoluzione del **Contratto**: se il Cliente non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti A e B, il Contratto si risolve, ed in tal caso la **Compagnia** rimborsa al Cliente la parte di Prezzo corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Prezzo annuo, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per ogni giorno di garanzia residua **dal momento del perfezionamento del trasferimento della proprietà comprovato dalla restituzione alla Compagnia del**

Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e del documento attestante il trasferimento di proprietà, restituzione che deve avvenire entro la prima scadenza annuale.

22 Appostazione in conto vendita del Veicolo

Il **Cliente** deve comunicare immediatamente alla **Compagnia** la consegna in conto vendita del **Veicolo**. Le disposizioni dei cui al punto C, Art. 23 “Trasferimento della proprietà del **Veicolo**” si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del **Veicolo** purché seguita da trasferimento di proprietà del **Veicolo** stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il **Veicolo**. Il rimborso del **Prezzo**, al netto dell’Imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), decorrerà dalla data di restituzione alla **Compagnia** del **Certificato di Assicurazione**, della **Carta Verde** e della documentazione probatoria dell’avvenuta consegna in conto vendita.

23 Duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde

Su richiesta scritta del **Cliente**, la **Compagnia** rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del certificato di **Assicurazione** o della **Carta Verde**. Per ottenere tali duplicati il **Cliente** deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** presentare un’autocertificazione contenente il motivo della richiesta. La **Compagnia** si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all’Autorità competente dello smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** del **Certificato di Assicurazione** e della **Carta Verde**.

In caso di deterioramento il **Cliente** restituirà alla **Compagnia** il **Certificato di Assicurazione** e la **Carta Verde** deteriorati.

24 Assicurazione presso più assicuratori

Il **Cliente** o l’**Assicurato** deve dare comunicazione per iscritto alla **Compagnia** dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l’**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

25 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

26 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

27 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

28 Foro competente

Il foro competente per le **Controversie** relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

29 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al Contratto devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

30 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni o notifiche alla **Compagnia**, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della **Compagnia** o alla Filiale Bancaria che ha emesso il **Contratto**.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

31 Disposizioni comuni a tutte le sezioni

31.1 Denuncia del Sinistro

31.1.1 Recapiti per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di Assistenza

L'**Assicurato** deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa**, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero numero +39.02.87.31.01.99
- fax: +39.02.88.21.83.358
- email: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

31.1.2 Recapiti per la denuncia Sinistro – Tutela Legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare alla **Compagnia** qualsiasi **Sinistro** nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o contattando dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Ufficio "Tutela Legale"

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

numero verde gratuito 800088292 (solo dall'Italia)

e-mail: tutalelegale@ca-assicurazioni.it

e-mail tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax +39 02 88 21 83 355

31.1.3 Recapiti per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie escluse l'Assistenza e Tutela Legale

L'**Assicurato**, per denunciare o chiedere informazioni sui **Sinistri**, può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Sinistri

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)

dall'estero: +39.02.87.31.01.99

e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333

31.2 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, la **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data del **Sinistro**.

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **Sinistro** o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di **Furto** o **Rapina** altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del **Reato**, perde il diritto all'Indennizzo.

31.2.1 Pagamento dell'Indennizzo per il caso di Furto o Rapina

In caso di **Furto** totale senza ritrovamento, la **Compagnia** provvede al pagamento o al rifiuto dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha prodotto:

1. certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **Veicolo** non iscritto al P.R.A.;
2. libretto di circolazione se disponibile;
3. la serie completa delle chiavi in dotazione del **Veicolo** assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).

La **Compagnia**, sia in caso di **Furto** parziale o totale che di **Rapina**, ha facoltà, prima di pagare l'**Indennizzo**, di richiedere inoltre:

1. la procura notarile a vendere a favore della **Compagnia** per agevolare nel caso di ritrovamento del **Veicolo** l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. 37.4 "Recuperi";
2. in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul **Veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);

31.3 Mediazione

Per qualsiasi Controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un **Sinistro** o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano , oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

32 Sinistri Responsabilità Civile Auto

32.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

La denuncia del **Sinistro**, secondo quanto disposto dall'Art. 143 del **Codice delle Assicurazioni**, deve essere redatta sul modulo fornito dalla **Compagnia**, il cui modello è approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al **Modulo di Polizza** ed al **Sinistro** così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di **Sinistro** o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la **Compagnia** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che ha dovuto pagare ai Terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.

32.2 Modalità di invio della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o a mezzo PEC.

32.3 Incidenti stradali con controparti estere

Se l'**Assicurato** resta coinvolto sul territorio italiano in un **Incidente** con un **Veicolo** straniero, l'**Assicurato** dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 – 20145 Milano (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della compagnia assicurativa incaricata di liquidare il danno.

Se l'**Incidente** con **Veicolo** straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'**Incidente** (equivalente dell'UCI italiano), è dunque imprescindibile individuare esattamente l'assicuratore del **Veicolo** straniero.

Se il **Veicolo** estero coinvolto nell'**Incidente**, risulta immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla **Compagnia** italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D.Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'**Assicurato** deve rivolgersi all'IVASS – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, e-mail centroinformazioni@ivass.it.

32.4 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del **Massimale** di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, se il **Sinistro** è avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della
- consegna del **Veicolo**;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso Veicolo.

Inoltre, in caso di **Sinistro** causato da **Veicolo** non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una Franchigia di € 500,00, solo nel caso in cui nello stesso **Sinistro** si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il Sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

32.5 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a Terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

32.6 Spese di resistenza

Ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La **Compagnia** non riconosce le spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

33 Sinistri Infortuni del conducente

33.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'**Infortunio** deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della causa dell'evento e deve essere corredata da Certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici. L'**Assicurato** o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla **Compagnia** le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

33.2 Criteri di indennizzabilità

La **Compagnia** corrisponde l'**Indennizzo** per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Infortunio**. Se, al momento dell'**Infortunio**, l'**Assicurato** non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'**Infortunio** avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di **Invalidità Permanente** accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

33.3 Indennizzo per il caso di morte

L'**Indennizzo** per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'**Infortunio**. Tale **Indennizzo** viene liquidato ai beneficiari. L'**Indennizzo** per il caso di morte non è cumulabile con quello per **Invalidità Permanente**. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per **Invalidità Permanente**, ma entro 2 anni dal giorno dell'**Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per **Invalidità Permanente**.

33.4 Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente

Se l'**Infortunio** ha per conseguenza una **Invalidità Permanente** e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno nel quale l'**Infortunio** è avvenuto, la **Compagnia** liquida, con i criteri indicati nell'Art. 36.2 "Criteri di indennizzabilità, un **Indennizzo** calcolato sulla **Somma Assicurata** per **Invalidità Permanente** totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della **Franchigia** relativa prevista dalla Legge.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di **Invalidità Permanente** non specificati nell'Allegato 1 di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'**Assicurato**.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

33.5 Franchigia assoluta per il caso di Invalidità Permanente

Non si farà luogo ad **Indennizzo** per **Invalidità Permanente** quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'**Indennizzo** verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

33.6 Diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente

Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è di carattere personale. Tuttavia se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**Infortunio** prima che l'**Indennizzo** sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la **Compagnia** provvederà a liquidare direttamente agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi del **Contratto**, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell'**Assicurato** sia comunque intervenuto prima del decesso.

33.7 Collegio medico - Infortuni

33.7.1 Controversie mediche

Se ci sono controversie mediche su:

- a) natura o conseguenze delle lesioni
- b) grado di **Invalidità Permanente**
- c) applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo relativo

le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato per la decisione di tali questioni ad un Collegio di 3 medici.

33.7.2 Nomina e residenza del Collegio

I membri del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti oppure dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della **Compagnia**, presso la **Compagnia** stessa o presso la sede della Filiale Bancaria alla quale è assegnato il **Contratto**.

33.7.3 Procedura

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'**Invalidità Permanente** ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'**Indennizzo**.

33.7.4 Spese

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

33.8 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'**Assicurato** e dei suoi **Aventi diritto**, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'**Infortunio**.

34 Sinistri delle coperture Incendio - Furto - Cristalli - Garanzie Complementari - Kasko Collisione - Kasko Totale - Eventi Naturali - Eventi Speciali

34.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

L'**Assicurato** o il **Cliente** in caso di **Sinistro** deve presentare denuncia alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano stati rilevati dalla **Compagnia**.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Nel caso di **Furto**, **Rapina**, **Incendio**, scoppio o atto doloso di Terzi, l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla **Compagnia**. Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del **Sinistro**, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

34.2 Valutazione dei danni e nomina dei periti

In caso di **Sinistro** che causa la perdita totale del **Veicolo**, l'ammontare dell'**Indennizzo** è determinato in base al **Valore Commerciale** del **Veicolo** e delle sue parti accessorie al momento del **Sinistro**, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**". Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'**Indennizzo**, valutato in base al criterio di seguito indicato, sia uguale o superiore al **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**; in tal caso è facoltà della **Compagnia** di subentrare nella proprietà dei residui del **Veicolo**, corrispondendone all'**Assicurato** il controvalore.

Per i danni parziali si applica il **Degrado** sulle parti di ricambio **stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo	
Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", ed il Prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La **Compagnia** ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **Veicolo** danneggiato o di sostituire il **Veicolo** stesso, o le sue parti, invece di pagare l'**Indennizzo**. In ogni caso, se il valore del Veicolo dichiarato nel **Modulo di Polizza** è inferiore al suo **Valore Commerciale** al momento del **Sinistro**, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli **Indennizzi** per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla **Compagnia** e dall'**Assicurato**. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è accaduto. I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e verificare se l'**Assicurato** od il **Cliente** ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 39.1 "Obblighi in caso di **Sinistro** - Modalità per la denuncia dei **Sinistri**";
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della **Compagnia** e dell'**Assicurato** in parti uguali.

34.3 Rinuncia al diritto di surroga

Per le sole garanzie Kasko Collisione e Kasko Totale, la **Compagnia** rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati dei familiari dell'**Assicurato** e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

34.4 Recuperi

L'**Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** non appena ha notizia del recupero del **Veicolo** rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'**Indennizzo** sarà detratto dall'**Indennizzo** stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** autorizza la **Compagnia** a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

35 Sinistri Tutela Legale

35.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

L'**Assicurato** deve comunicare alla **Compagnia** qualunque atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

35.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Il **Cliente** o l'**Assicurato** che richiede la copertura assicurativa deve:

1. informare immediatamente la **Compagnia** in modo completo e veritiero su tutti i particolari del **Sinistro** nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi ed informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari

35.3 Gestione della Controversia

La **Compagnia** svolge ogni utile tentativo per comporre bonariamente la **Controversia**.

L'**Assicurato** non può iniziare azioni giudiziarie, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**

35.4 Nomina del legale o del perito

Se non è possibile definire bonariamente la **Controversia**, vi è un conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** e vi è necessità di una difesa in sede penale, l'**Assicurato** ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Se la **Controversia** o il procedimento penale sono in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello della propria residenza, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Solo in questo caso la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti indicati nel **Modulo di Polizza**.

Se l'**Assicurato** non intende scegliere egli stesso il legale, può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.

La **Compagnia** conferma l'incarico professionale così conferito. Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale e di un perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti.

L'**Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

La **Compagnia** pagherà il rimborso delle spese effettuate dall'Assicurato (Indennizzo) solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il rimborso da Terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della **Controversia**.



Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della **Controversia** quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una **Transazione** finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di infondatezza della lite.

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia** relativamente alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Si applica, per il resto, la clausola arbitrale dell'art.16. La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la **Controversia**. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

35.5 Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla **Compagnia**, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente ed eventualmente sostenute.

36 Sinistri Assistenza

36.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

36.2 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di **Assistenza** di cui necessita
2. la targa del **Veicolo**
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di Polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'**Assistenza**

36.3 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

36.4 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di **Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge

36.5 Rimborso della somma anticipata

Tutte le eccedenze ai **Massimali** e tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concesse se l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, fornisce alla **Struttura Organizzativa** adeguate garanzie per la restituzione.

L'**Assicurato** deve provvedere al rimborso delle somme anticipate entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO DI TUTELA LEGALE

UFFICIO TUTELA LEGALE

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RICHIEDERE ASSISTENZA

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 - Roma

Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI **SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **SUPPORTO TECNICO**

ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito e/o alla **APP "ClicCAAcì"**, nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - mail PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.



<http://www.ca-assicurazioni.it>